Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
AIPG Newsletter

n° 51
Ottobre – Dicembre 2012
Gennaio – Marzo 2013

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia, Luigi Viola*

IDEE A CONFRONTO
Un colloquio con Antonino Iaria.
Riflessioni e appunti su psiche, devianza e diritto.

Editoriale di
Paolo Capri 1

PARERE DELL'ESPERTO
La nuova legge sulla filiazione e ripartizione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni
di Pompilia Rossi 4

Storia dei manicomi criminali
di Viviana Muccini 9

Il dolo
di Carla Iuliano 12

Criminogenesi e criminodinamica dei serial-killer: correlati e differenze di genere
di Laura Orsolini 15

Recensioni 20

Notizie dall'Associazione 21

IDEE A CONFRONTO

UN COLLOQUIO CON ANTONINO IARIA[1]

RIFLESSIONI E APPUNTI SU PSICHE, DEVIANZA E DIRITTO[2]

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

Questo numero della *Newsletter AIPG* esce con molto ritardo soltanto perché inizialmente pensavamo di lavorare sulla trasformazione di questo strumento in una rivista esclusivamente cartacea di psicologia giuridica.
Successivamente abbiamo capito l'importanza di mantenere in vita la *Newsletter*, magari in formato esclusivamente online. E' stata questa, dunque, la decisione finale, ovvero lavorare per l'uscita, prevista in ottobre, della rivista, che si chiamerà Quaderni di Psicologia Giuridica mantenendo contemporaneamente la possibilità di aggiornare i colleghi con la *Newsletter*, attraverso una modalità più agile di comunicazione che è esclusivamente quella email.
Dunque, ci scusiamo per questi ritardi, riprendendo da qui, dalla clinica applicata al diritto con questa intervista al Prof. Antonino Iaria, psicoanalista, già presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense, Direttore dell'Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà a Roma per circa venti anni e per circa dieci anni Direttore dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere.
Ad Antonino Iaria abbiamo chiesto di ripercorrere alcuni passaggi fondamentali della trasformazione della società in seguito all'applicazione della legge 180, sulla chiusura dei manicomi, proprio in un periodo dove molto si dibatte sulla chiusura degli OPG che dovrebbe essere attuata per legge, naturalmente con la focalizzazione centrata sulla relazione con il soggetto deviante o patologico.
Niente di meglio, dunque, affrontare con Iaria argomenti così centrali, con un uomo che ha fatto della relazione,

[1] Psicoanalista, già direttore Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma e dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, già presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense

[2] Colloquio e riflessioni in collaborazione con Massimo Saccà

del rispetto e della laicità scientifica il proprio percorso professionale.

Prof. Iaria, quali percorsi culturali e quali specifiche esperienze hanno inciso più profondamente nella sua professione di medico e di psichiatra?
Certamente il percorso culturale e la specifica esperienza che ha inciso più profondamente nella mia professione di medico e psichiatra è stata la rilevanza notevole che ha avuto per me la considerazione nel paziente dell'essere umano, di tutte le sue vicissitudini più profondamente umane familiari, collettive. Questa considerazione ha particolarmente inciso sul mio rapporto col paziente e sulle possibilità di terapia nel senso evolutivo della situazione dello stesso paziente.

Come ricorda la sua esperienza di psichiatra prima di diventare direttore del Santa Maria della Pietà a Roma e poi come uno dei promotori di una diversa gestione dei reparti ancor prima della legge 180/78?
La mia esperienza precedente alla 180 nella terapia dei pazienti si è riferita prima di tutto alla considerazione dei problemi umani che il paziente presentava e poi in secondo luogo ai suoi problemi psicopatologici. Certamente, questa visione si accordava con la nuova visione che Basaglia realizzò in seguito attraverso la 180. Il riconoscimento della dignità del malato mentale in quanto persona: ecco il punto cruciale della nuova psichiatria che ancora oggi indubbiamente ha bisogno di essere difeso e sostenuto.

Come ricorda la figura di Franco Basaglia?
Indubbiamente Franco Basaglia è stato un innovatore delle terapie psichiatriche ma anche e prima di tutto della malattia mentale e dell'idea di ricovero in Ospedale Psichiatrico dei pazienti. La prevalenza anche per lui dei problemi umani credo abbia avuto la sua importanza. L'istanza di rinnovamento della psichiatria e della concezione della malattia mentale che caratterizzò Basaglia traduceva una esigenza e una visione sempre più diffusa negli psichiatri che lavoravano nei manicomi e conoscevano la loro realtà.

Ma lui cosa intendeva per antipsichiatria?
Intendeva dire che la psichiatria doveva occuparsi del malato di mente come una persona che aveva dei disturbi, che aveva dei problemi e di questi lo psichiatra si doveva occupare ancora prima delle patologie classiche, nosografiche. Si voleva sottolineare insomma che lo psichiatra doveva avere una visione ampia della società e, all'interno di quel quadro, intendere le problematiche del malato. Questo significa soprattutto che lo psichiatra e gli operatori della salute mentale debbono lavorare in contatto con la realtà e con le condizioni concrete in cui il paziente vive .

La centralità della persona, quindi. Prima non venivano considerati come persone questi pazienti?
Si, ma erano considerati dei pazienti con uno stigma, con una indicazione precisa che era quella della psichiatria classica nosografia...questo rendeva difficile sia una comprensione più profonda della persona, del paziente, sia la possibilità di portare un aiuto reale che non fosse solo o soprattutto contenitivo. La difficoltà è stata quella di comprendere come la preminenza della nosografia era una difesa dalla presa di contatto diretta col malato e la sua realtà di persona.

L'applicazione della legge Basaglia ha comportato secondo lei un mutamento culturale nella concezione della normalità e della patologia? Quale collocazione ha secondo lei il paziente psichiatrico nella società italiana oggi?

E' difficile rispondere a questa domanda perché non so quanto il movimento riformatore della psichiatria abbia effettivamente inciso nella società. È indubbio che una certa modifica c'è stata ma di quale tipo e di che entità non credo che si possa sapere con certezza. Certamente, questi aspetti entrano a far parte di una visione culturale che deve far parte della formazione degli psichiatri e di tutte le figure che si occupano della salute mentale anche se la società nel suo insieme non è probabilmente ancora abbastanza sensibile e consapevole.

Il paziente psichiatrico, secondo la sua lunga esperienza, prima come Direttore dell'OPG di Castiglione delle Stiviere, poi come Presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense negli anni 70, e infine come Direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Santa Maria della Pietà a Roma, era più pericoloso della persona che non aveva un disturbo psichico?
È difficile dirlo ma credo che sia più giusto pensare che il livello di pericolosità non era molto distante da quello normale. Le condizioni che portavano alla pericolosità erano più situazionali, ambientali, e in parte forse caratteriali.

Gli OPG sono stati luoghi di cura o solo di contenimento?
Direi che sono stati poco luoghi di cura e molto di contenimento.

Cosa ricorda della sua esperienza a Castiglione delle Stiviere come direttore? Lei cercò di farlo diventare anche luogo di cura.
Cercai di farlo diventare, ma non so quanto ci sono riuscito perché il malato era considerato un paziente pericoloso per pregiudizi culturali.

Che innovazioni portaste?
Una maggior libertà, una maggiore attività del paziente, una maggiore possibilità di esperienze esterne. Questo era il modo di mettere in pratica una diversa concezione della persona con problemi psichici, quindi considerarla portatrice di esigenze

non diverse da quelle di tutte le altre categorie di persone.

Che anni erano?
Io sono stato a Castiglione delle Stiviere dal 1964 al 1974.

Avevano possibilità anche esterne questi pazienti? Era proprio rivoluzionaria come esperienza.
Possibilità c'erano, ma era difficile perché – come ripeto – la considerazione sociale era ancora quella dell'individuo pericoloso.

La visione transculturale in psichiatria e in psicologia ha, secondo lei, acquisito oggi un ruolo sufficiente ad affrontare le problematiche poste dalla società multietnica quale è oggi anche quella italiana?
Dire che la visione transculturale in psichiatria e in psicologia ha acquisito un ruolo decisivo per affrontare i problemi è un po' troppo ma è indubbio che la conoscenza dei problemi multietnici ha agevolato la conoscenza e la cura del paziente. Probabilmente nel futuro potremo aspettarci che la conoscenza delle altre culture abbia una influenza più estesa sulla psichiatria e sui dispositivi di fronteggiamento della malattia psichica.

Quale patologia psichiatrica caratterizza l'epoca attuale secondo lei?
È difficile rispondere, ma credo che abbia un rilievo notevole la patologia borderline. E' difficile rispondere soprattutto perché le categorie psichiatriche sono in mutamento continuo come anche la struttura delle società moderne.

Quale ruolo ha realmente secondo lei lo psicofarmaco nell'esercizio di cura della psichiatria?
Lo psicofarmaco ha indubbiamente il ruolo di aiuto nella cura della psichiatria ma va affiancanto ad una valutazione psicodinamica che è quindi centrale. L'aspetto essenziale è la comprensione profonda del funzionamento della personalità dei pazienti. Il farmaco è un aiuto se questo funzionamento è ben compreso, altrimenti esso rappresenta ben poco per la salute del paziente.

La psichiatria e soprattutto la psicologia affrontano il dilemma della comprensione del funzionamento psichico del soggetto con disturbi mentali, ma nel contempo viene assegnato soprattutto in ambito forense il compito di utilizzare criteri di normatività al fine della regolazione della convivenza civile. Come deve essere affrontato il problema della valutazione della pericolosità sociale da questo punto di vista?
Il problema della valutazione della pericolosità sociale è un punto importante e non credo che possa essere risolto con facilità, ma è indubbio che quanto più è umanizzata la conoscenza del paziente tanto più la pericolosità sociale è riconsiderata in maniera più vicina alla normalità. Il problema della normalità e della patologia va continuamente illuminato da una conoscenza profonda, non superficiale, della vita degli uomini. Una conoscenza che illumini in modo preciso e complesso le motivazioni dei comportamenti, cosa che non può essere realizzata attraverso gli schematismi della nosografia, benché essa rimanga un criterio orientativo per la psichiatria.

Lei ha fatto il suo percorso analitico con una grande mente del XX secolo Ignacio Matte Blanco. E' stato importante per il suo lavoro sulla devianza e la follia?
Direi non importante ma fondamentale, perché mi ha fatto conoscere attraverso la mia esperienza, una autoesperienza, i problemi psichici delle persone e quindi tutte le difficoltà che esse attraversavano.

Ritiene che la formazione degli psichiatri e degli psicologi sia oggi ottimale o auspicherebbe percorsi diversi o più ampi?
È indubbio che si devono auspicare percorsi diversi o più ampi per la formazione dello psichiatra e dello psicologo per giungere ad una più profonda preparazione in considerazione della crescente complessità della società che – come prima si è detto – è anche caratterizzata da realtà multietniche sempre più complesse e diversamente integrate. La formazione deve soprattutto comprendere la conoscenza di se stessi e questo può meglio avvenire attraverso un percorso orientato psicodinamicamente, quindi diretto alla consapevolezza del profondo della propria personalità.

Come vede i rapporti, in questo periodo, fra psichiatria e psicologia? In altri termini, vi è secondo lei la possibilità di fondare sinergie fra queste due discipline tali da rispondere alle esigenze di un servizio di salute mentale realmente efficace anche sul piano della prevenzione?

Secondo la mia esperienza, ormai non recente, le sinergie si sono verificate in questo ultimo periodo. Certo però non bastano mai, perché sempre dell'uomo si tratta. Conoscere l'uomo dal punto di vista psicologico serve sicuramente a migliorare il rapporto di conoscenza dello psicopatico. D'altra parte, è proprio la considerazione della dimensione psicologica che pone l'attenzione dello psichiatra sul funzionamento profondo della personalità del paziente mettendolo in condizioni di dare un senso operativo alla diagnosi psichiatrica.

Secondo lei la psicologia può insegnare qualcosa alla psichiatria, per lo meno sotto il profilo del rapporto medico-paziente?
È indubbio, perché se la psichiatria è una disciplina, una scienza del rapporto fra medico e uomo-paziente, la psicologia potrà insegnare molto a questa. Il paziente non è solo il portatore di una patologia, egli è sempre una persona in un contesto e la malattia potrà essere compresa dallo psichiatra solo tenendo presente que-

sto fatto fondamentale. Quindi lo psichiatra apprende dalla psicologia il modo di considerare l'uomo-paziente nella relazione. Se vogliamo, questo aspetto della persona vista come relativa a un contesto è il contributo più importante che ci viene anche dagli studi transculturali.

Che rapporto pensa possa esserci fra psicoanalisi e diritto?
Io dico che nel diritto come in ogni problema umano, profondamente umano, la psicoanalisi contribuisce alla conoscenza del paziente, dell'uomo in maniera notevole e determinante. Il diritto deriva le sue norme dal modo in cui di fatto si realizzano i rapporti degli uomini attraverso le loro azioni. La psicoanalisi ha da sempre esplorato l'uomo all'interno o della sua civiltà, con le sue leggi, e la sua morale. Per questo c'è un patrimonio di conoscenze nel diritto che la psicoanalisi utilizza per comprendere la struttura dell'uomo, mentre il diritto attinge sempre più alla conoscenza psicoanalitica per valutare e giudicare le azioni umane. Questo si collega ad esempio a quanto si diceva prima sulla pericolosità sociale.

Per i giovani, i ragazzi che vogliono fare i periti, che vogliono fare questo lavoro così difficile consiglierebbe, oltre una formazione specifica, un percorso analitico?
Beh, se possibile lo consiglierei senz'altro anche se mi rendo conto delle difficoltà che ci sono. Ma - come ho già detto - credo che una conoscenza particolare di se stessi, del proprio Io e dei propri problemi aiuti moltissimo. Ci si deve occupare dell'essere umano, si devono fare delicate valutazioni che possono determinare il destino delle persone, per cui la conoscenza dell'uomo e quindi di se stessi dovrebbe essere la guida principale anche in questo ambito.

Lei è stato uno dei massimi studiosi della pedofilia che per tanto tempo è rimasta coperta, nascosta nei trattati scientifici e mai affrontata in convegni e seminari fino al 1999, quando lei organizzò un gruppo di studio e un importante convegno alla Sapienza, Università di Roma. Perché secondo lei?
Perché probabilmente si nasconde quello di cui si ha più paura, il perturbante. Ora non so quale perturbanza dava la pedofilia agli studiosi e ai clinici, ma certo ci doveva essere e quindi ci si difendeva come si poteva. Però la conoscenza contribuisce molto a ridurre l'importanza e la pericolosità e le difficoltà delle situazioni. Organizzammo il Convegno su due giornate, con la partecipazione dei massimi esperti dell'epoca, in psichiatria, psicologia e criminologia. Parteciparono oltre settecento persone nell'Aula Magna dell'Università. Quel convegno contribuì effettivamente ad aprire il campo a nuovi studi della pedofilia, dopo quelli fermi agli anni 50-60 dei fenomenologi tedeschi, ci furono altri convegni, pubblicazioni, articoli, libri e tanto altro, soprattutto parlandone si aiutava a fare emergere il sommerso.
E' per questi motivi che la conoscenza dei fenomeni che ci circondano è fondamentale per qualsiasi discorso di prevenzione e studio.

PARERE DELL'ESPERTO

La nuova legge sulla filiazione e ripartizione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni

di

Pompilia Rossi

Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia e diritto minorile

La unificazione della condizione giuridica dei figli è stata realizzata con l'entrata in vigore dal 1.1.2013 della legge 10 dicembre 2012 n. 219. Il legislatore ha inteso attuare una modifica nel trattamento giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio e dei figli definiti tradizionalmente "legittimi" nonché dei figli nati da un rapporto tra parenti o affini, quelli cioè che venivano definiti "incestuosi": da gennaio 2013, quindi, si utilizza una unica denominazione per tutti, cioè quella di "figli", senza alcuna differenzazione con riguardo anche ai figli adottivi.
La legge contiene una serie di modifiche di ordine sostanziale e di quelle riguardanti la giurisdizione con una redistribuzione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni. Anteriormente alla riforma, questi due organi erano investiti di specifiche competenze in tema di famiglia: il Tribunale Ordinario era competente funzionalmente in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, mentre al Tribunale per i Minorenni era riservata la competenza sui profili riguardanti i figli naturali, oltreché, in via esclusiva, i procedimenti de potestate, di adottabilità ed adozione.
Come vedremo nel prosieguo, attualmente, e proprio in virtù della raggiunta unificazione dello status filiatonis, il giudice che si occuperà in via esclusiva delle vicende separative e di tutte le questioni relative ai rapporti, economici e relazionali, tra genitori e figli, sarà il Tribunale Ordinario; al Tribunale per i Minorenni rimarranno riservati i procedimenti de potestate (quando non vi è pendenza tra le stesse parti di un giudizio di separazione e/o divorzio), i giudizi di adottabilità e quelli di adozione.
E' evidente che la attuazione della riforma comporterà una riduzione notevole delle attribuzioni funzionali di un organo giudiziario specializzato quale era ed è il Tribunale per i Minorenni.
Pur se la normativa è stata già oggetto di esame in un precedente scritto pubblicato nella newsletter AIPG, non possiamo esimerci dal rilevare la notevole portata delle innovazioni

contenute nella norma che andiamo ad esporre brevemente, dopo aver indicato nello schema che segue gli articoli della legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

- art. 1 "Disposizioni in materia di filiazione"
- art. 2 "Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
- art. 3 "Modifica dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento"
- art. 4 "Disposizioni transitorie"
- art. 5 "Modifiche alle norme regolamentari i materia di stato civile"
- art. 6 "Clausola di invarianza finanziaria"

L'art. 1 conferisce diversa formulazione all'art. 74 cc prevedendo - sotto la rubrica "parentela" - che il vincolo di parentela riguarda le persone discendenti dallo stesso stipite, qualunque sia il titolo di provenienza del vincolo (matrimoniale o non matrimoniale) anche qualora il rapporto sia avulso dai legami di sangue, come nell'adozione. Il figlio nato fuori dal matrimonio ed il figlio adottivo avrà gli ascendenti proprio come i figli nati da genitori coniugati: ciò comporterà una serie di conseguenze sia da un punto di vista relazionale, sia da un punto di vista giuridico con la regolamentazione dei rapporti e con diritti successori (prima inesistenti per figli nati fuori dal matrimonio e parenti dei genitori).
L'art. 1 incide poi nell'istituto del riconoscimento del figlio naturale su tre disposizioni, e cioè negli artt. 250, 251 e 258 cc dedicati al riconoscimento del figlio naturale, al riconoscimento dei figli incestuosi ed agli effetti di tale riconoscimento. Viene abbassato dai sedici ai quattordici anni il limite di età a partire dalla quale è richiesto il consenso del figlio minore ai fini della validità ed efficacia del riconoscimento e per il riconoscimento del figlio infraquattordicenne si prevede il consenso dell'altro genitore. Modifiche sostanziali vengono apportate anche alla ipotesi di opposizione al riconoscimento del figlio da parte del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento ed al procedimento che ne scaturisce.
Ora è possibile anche effettuare il riconoscimento dei figli c.d. incestuosi (art. 251 cc), anche se tale facoltà è subordinata alla preventiva autorizzazione del giudice: non è più previsto nè il requisito della buona fede (cioè la non consapevolezza della natura incestuosa della relazione al momento del concepimento) né la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva il vincolo di affinità (in ipotesi di matrimonio tra i genitori incestuosi). La competenza per questa fattispecie è riservata al Tribunale per i Minorenni.
La riforma poi (sempre con l'art. 1) si occupa del giudizio di dichiarazione di paternità e maternità, prevedendo che in mancanza di eredi del genitore nei cui confronti la domanda deve essere proposta, essa va rivolta ad un curatore speciale nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. La novella garantisce quindi al minore l'attuazione del diritto all'accertamento della filiazione: in precedenza, infatti, la domanda doveva essere proposta nei confronti dei genitori o suoi eredi e se non vi erano eredi il figlio naturale era impossibilitato ad ottenere l'accertamento di paternità o maternità.
Si è proceduto anche ad una modifica integrale della disposizione di cui all'art. 315 cc si introduce la condizione unitaria di figlio senza più alcuna distinzione nominale e sostanziale tra categorie di figli, enunciando il principio di parità assoluta tra figli naturali, figli legittimi e figli adottivi, oggi uguali dinanzi all'ordinamento.
Si è introdotto l'articolo 315 bis cc che delinea i diritti ed i doveri del figlio, norma che si collega sia all'art. 30 della Costituzione sia all'art. 147 cc. Sono stati individuati tra i diritti del figlio quello di crescere in famiglia, il diritto a mantenere i rapporti significativi con parenti e, soprattutto, di mantenere rapporti continuativi con ciascuno dei genitori; il diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. L'ultimo comma dell'articolo indicato stabilisce i doveri dei figli verso i genitori (quale ad es. obbligo alimentare).
L'art. 2 della legge di riforma contiene conferimento di delega al governo: entro dodici mesi dall'entrata in vigore il Governo dovrà adottare i decreti legislativi di modifica delle disposizioni in materia di filiazione e dichiarazione di stato di adottabilità. Sempre l'art. 2 della riforma dettaglia una serie di principi e criteri cui il Governo dovrà attenersi: unitarietà della condizione di figlio; diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito ed assistito dai genitori; dovere dei genitori a realizzare tali diritti; diritto del figlio a crescere nella propria famiglia e frequentare gli ascendenti. Vi è specifica indicazione relativa alla disciplina di esercizio del diritto all'ascolto del minore dotato di capacità di discernimento mentre si esprime la necessità di specificare la nozione di abbandono morale e materiale dei figli nel senso della provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole. Vi è altresì una indicazione relativa alla legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Si evidenzia al riguardo il riferimento al diritto degli ascendenti e ciò in contrasto con la giurisprudenza prevalente che nega l'esistenza di tale diritto in capo ai nonni, ravvisando solo il diritto del minore al rapporto con i nonni sem-

pre se ciò corrisponda all'interesse del minore stesso.

Ripartizione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni

La novella interviene in materia di competenza giurisdizionale, modificando il sistema "binario" di attribuzione di competenza, tradizionalmente ripartito tra giudice ordinario e giudice minorile.

E' utile ripercorrere, pur brevemente, il sistema anteriormente alla riforma del 2006 sull'affidamento condiviso.

Al Tribunale ordinario spettava la cognizione delle controversie relative all'affidamento dei figli e alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli legittimi oltreché la regolamentazione del concorso genitoriale al loro mantenimento (e ciò nell'ambito dei procedimenti di separazione personale tra i genitori, di divorzio, di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio); al medesimo Tribunale Ordinario competeva, altresì, la cognizione delle questioni relative al mantenimento dei figli naturali.

Il Tribunale per i Minorenni, in virtù dell'art. 38 disp. att. del codice civile, si occupava, con competenza funzionale esclusiva, dell'affidamento della prole e della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio (e dunque, nell'ambito di una convivenza more uxorio o nati da relazione tra genitori non conviventi). Al giudice minorile spettavano, poi, le ulteriori competenze tra cui, principalmente, i procedimenti de potestate (artt. 330 e 333 cc), oltreché i giudizi di affidamento etero-familiare, di adottabilità e di adozione ai sensi della legge n. 184/1983.

Il giudice minorile era competente per le questioni economiche in taluni casi soltanto, nei procedimenti relativi alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale, nell'ambito dei quali la sentenza di accertamento della paternità poteva contenere altresì provvedimenti relativi al mantenimento, educazione ed istruzione del figlio (art. 277 cc).

Ulteriore ambito residuale di competenza del Tribunale per i Minorenni riguardo agli aspetti economici si collocava nei procedimenti di affidamento ex art. 317 bis cc: allorquando i genitori raggiungevano un accordo e se l'accordo conteneva anche statuizioni economiche relative ai figli, il giudice specializzato era chiamato a convalidarle, valutandone la rispondenza all'interesse del minore.

Per la determinazione giudiziale del mantenimento dei figli naturali era competente il Tribunale Ordinario, come illustrato nello schema sopra riportato.

Anteriormente alla entrata in vigore della legge sull'affidamento condiviso quindi le competenze erano in tal modo ripartite.

RIPARTO DI COMPETENZE TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE MINORENNI PRIMA DELLA LEGGE N. 54/2006
TRIBUNALE ORDINARIO
• separazione/divorzio: affidamento e mantenimento figli legittimi • mantenimento figli naturali (artt. 38 disp. att., 261, 148 c.c.)
TRIBUNALE MINORENNI
• procedimenti de potestate • procedimenti ex l. n. 184/1983 • affidamento figli naturali (artt. 38 disp. att., 317-bis c.c.)

Mentre i genitori coniugati avevano accesso ad un sistema unitario, in virtù della competenza del Tribunale Ordinario per la regolamentazione di tutte le questioni di varia natura inerenti la prole (affidamento, frequentazione, mantenimento ed assegnazione della casa coniugale), i genitori non coniugati si trovavano costretti ad imboccare due diverse strade, allorché si trattava di definire gli aspetti sia di affidamento e frequentazione dei figli minori, sia economici.

Un simile assetto determinava, dunque, disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso; vi era disparità di trattamento anche dal punto di vista delle garanzie giurisdizionali, atteso che i procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni si celebrano nelle forme del rito camerale (considerate da una notevole parte della dottrina meno garantiste delle regole processuali che disciplinano la separazione ed il divorzio.

La prima modifica del tradizionale sistema di ripartizione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni fu costituita dalla riforma sull'affidamento condiviso: l'**art. 4 comma II** della legge predetta, infatti, stabiliva che: "le disposizioni della presente legge si applicano anche ai figli di genitori non coniugati".

Da qui e a seguire si sviluppò un vivace dibattito relativamente alla possibile incidenza della nuova norma sulla competenza funzionale in materia di filiazione: se, infatti, la riforma introduceva uno statuto unitario sul piano del diritto sostanziale per la gestione delle questioni e controversie relative ai figli nella separazione dei genitori, da ciò doveva scaturire una unificazione del rito e della competenza in un unico organo giurisdizionale. E di quale organo si poteva parlare?

Il problema fu risolto con la storica ordinanza n. 8362 emessa dalla Corte di Cassazione in data 22 marzo 2007.

La Corte rilevò, in primo luogo, che la legge 8 febbraio 2006 n. 54 aveva modificato l'art. 317 bis cc, ma anche che detta disposizione continuava a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e

dell'affidamento del figlio nella crisi nell'unione di fatto "sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni, in forza dell'art. 38, comma 1, disco. att. cc, in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella". Conseguentemente, si verificava attrazione della competenza in capo allo stesso giudice specializzato (e dunque del Tribunale per i Minorenni) della competenza a provvedere anche sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio. La conclusione della Corte Suprema era, dunque, nel senso della concentrazione in capo al giudice minorile della competenza relativa a tutti i profili relativi ai rapporti tra genitori e figli, compresi pertanto i profili economici. A fondamento della decisione, la Cassazione poneva "l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati".

Successivamente, la Cassazione è tornata più volte sul profilo del riparto di competenze, affrontando situazioni specifiche, non definite con l'ordinanza del 2007. Così, riguardo all'ipotesi di ricorso di uno dei genitori ex art. 148 cc ai soli fini della determinazione del concorso dell'altro genitore al mantenimento, con la sentenza n. 21754/2008, la Cassazione ha affermato la competenza esclusiva del giudice ordinario.

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta più volte; si ricorda la decisione n. 82 del 5 marzo 2010, con la quale la Consulta ha dichiarato infondata, in riferimento all'art. 3 Cost.,la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 l. 8 febbraio 2006 n. 54, nella parte in cui non prevede la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni in ordine alla domanda sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati, anche quando essa sia presentata non contestualmente alle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio.

Con la pronuncia in esame, è stato, dunque, confermato l'orientamento già espresso nel 2008 dalla Cassazione con la pronuncia n. 21754; sempre la Corte di Cassazione nell'anno 2011 aveva ribadito quanto sopra, e cioè che la proposizione della domanda relativa al mantenimento del figlio minore può essere rivolta al Tribunale per i Minorenni soltanto in caso di contestualità fra la stessa e la domanda principale,proposta ai sensi dell'art. 155 cc, riguardante l'affidamento dei figli e l'esercizio della potestà genitoriale.

Successivamente alla entrata in vigore della Legge 54/2006 ed alle decisioni della Corte di Cassazione, il riparto di competenze era il seguente.

RIPARTO DI COMPETENZE DOPO LA L. N. 54/2006 E CASS. N. 8362/2007
TRIBUNALE ORDINARIO
• Separazione/divorzio: affidamento e mantenimento figli illegittimi • mantenimento figli naturali maggiori d'età • mantenimento figli naturali minori d'età quando il petitum è limitato al mantenimento
TRIBUNALE MINORENNI
• procedimenti de potestate • procedimenti ex l. n. 184/1983 affidamento e mantenimento figli naturali (artt. 38 disp. att., 317-bis c.c.)

Entrata in vigore della nuova normativa sulla filiazione

L'art. 3 comma 1 della nuova legge sulla filiazione interviene sull'art. 38 disp. att. c.c. eliminando da detta previsione il riferimento ai seguenti articoli del codice civile: 171, 194, comma 2, 250, 252, 262, 264, 269, comma 1, 316, 317-bis.

Conseguentemente, le materie contemplate nei predetti articoli del codice civile vengono attratte alla competenza del Tribunale Ordinario.

La ripartizione delle competenze è quindi oggi quella riportata nel seguente schema.

RIPARTO DI COMPETENZE TRA TRIB. ORDINARIO E TRIB. MINORENNI DOPO LA L. N. 219/2012
TRIBUNALE ORDINARIO
• norme per l'amministrazione del fondo patrimoniale in favore del figlio minore, dopo separazione o divorzio dei genitori (art. 171) • costituzione di usufrutto in favore del minore nel caso di divisione dei beni della comunione legale tra coniugi (art. 194, comma 2) • sentenza sostitutiva del consenso mancante al secondo riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250 c.c.) • autorizzazione all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori (art. 252) • assunzione del cognome paterno per figlio minore riconosciuto tardivamente o la cui paternità sia stata giudizialmente accertata (art. 262) • autorizzazione ad impugnare il riconoscimento, da parte del riconosciuto minore d'età (art. 264) • dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di minori (art. 269, comma 1) • decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni impor-

tanti per il figlio (art. 316)
- affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio ed esercizio potestà genitoriale (art. 317-bis)
- mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio minori o maggiori d'età
- procedimenti ex art. 333 in pendenza:

a) di separazione o divorzio tra le stesse parti
b) di giudizio ex art. 316 c.c.

TRIBUNALE MINORENNI

- autorizzazione al matrimonio del minore d'età (art. 84)
- nomina del curatore speciale per stipula di convenzioni matrimoniali da parte del minore (art. 90)
- autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da genitori legati da parentele o affinità (art. 251 ult. co.)
- procedimenti de potestate (salvo che sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.) (art. 330-333)
- rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore e riammissione in detta amministrazione (artt. 334, 335)
- autorizzazione all'esercizio di impresa da parte del minore (art. 371 ult. co.) procedimenti ex l. adozione

Il testo dell'art. 38 disp. att. cc così come novellato, pur conservando il sistema Tribunale Ordinario/Giudice specializzato, ha comunque ridotto le competenze in materia civile finora attribuite a quest'ultimo. Il Tribunale per i Minorenni conserva le sue funzioni previste dalla legge sull'adozione legittimante ed internazionale e quelle sulla sottrazione dei minori e dalle disposizioni in materia di immigrazione (ricongiungimento familiare ex art. 31 d. lgs. 286/98). Sono state invece sottratte alla competenza del giudice specializzato molte delle precedenti competenze, conservando comunque il Tribunale per i Minorenni una competenza di grande rilevanza e cioè quella relativa ai procedimenti de potestate finalizzati ad ottenere provvedimenti limitativi o ablatei della potestà genitoriale quando ne sussistono i presupposti di cui agli artt. 330 e 333 cc e che riguardano sia i figli legittimi che i figli naturali.

Ma la novella contiene una innovazione in virtù della quale sui procedimenti de potestate diventa competente il Tribunale Ordinario quando, come recita la norma "sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio" o sia pendente "un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 316 cc" (procedimenti per dirimere contrasti sull'esercizio della potestà nell'ambito della famiglia legittima). Quindi duplicazione di competenze nei giudizi de potestate: Tribunale Ordinario quando tra le stesse parti è pendente giudizio di separazione e/o divorzio o ex art. 316 cc, Tribunale per i Minorenni quando tale pendenza non sussiste.

Dalla lettura della norma sull'argomento, e sua letterale interpretazione, sono scaturite incertezze e contrasti: la legittimazione per chiedere le misure ex art. 336 cc spetta non solo ai genitori del minore, ma anche ai parenti ed allo stesso pubblico ministero ed è prevista altresì l'assunzione d'ufficio dei provvedimenti temporanei da parte del Tribunale medesimo nell'interesse del minore in caso di urgente necessità.

La legittimazione a promuovere interventi della Autorità Giudiziaria sembra escludersi laddove la novella parla di pendenza del procedimento di separazione e/o divorzio "tra le stesse parti" poichè, come intuibile,parti in tali procedimenti sono soltanto i genitori del minore e ciò comporta la impossibilità per altri soggetti di promuovere dinanzi il Tribunale Ordinario giudizi de potestate quando pende un procedimento di separazione e/o divorzio tra i genitori del minore. Ulteriore logica conseguenza che la dottrina ha posto è che la competenza del Tribunale per i Minorenni continuerebbe a sussistere quando l'azione è stata proposta nei confronti del genitore da un parente o dal pubblico ministero, e quindi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (a prescindere quindi dalla pendenza di un giudizio di separazione e/o divorzio).

La novella precisa che le controversie sull'affidamento e mantenimento dei figli naturali, pur essendo di competenza del Tribunale Ordinario, sono trattate nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio di cui agli art. 737 cpc e seguenti: non possono applicarsi quindi le norme del processo ordinario di separazione e/o divorzio, bensì quelle dei procedimenti camerali cui fa richiamo la nuova legge anche se con riserva di compatibilità.

Resta però il fatto che il rito camerale contenzioso ha mostrato una sostanziale inadeguatezza giungendo a verificarsi in tali procedure una deminutio sull'esercizio del diritto di difesa e incompatibilità del rito alla attuazione dei principi nazionali e sovranazionali del giusto processo.

La disparità di rito applicabile (ordinario per figli nati da coppia coniugata e camerale per quelli nati da coppia di fatto) e la previsione del rito camerale nella nuova normativa, produce notevole disparità di trattamento tra le due "categorie" di figli e permangono perplessità riguardo la già dedotta limitazione di attività istruttoria nel contenzioso camerale.

E non può mancarsi di rilevare come sia auspicabile il completamento della riforma, da realizzarsi con l'approvazione del disegno sui Tribunali della famiglia, o con la creazione delle sezioni specializzate già previste in numerosi disegni di legge. E' auspicabile anche una modifica della disciplina processuale al fine di attuare anche nel processo minorile i principi costituzionali del giusto processo ed

adeguarlo alle indicazioni delle Convenzioni internazionali e di altri documenti elaborati dal Consiglio d'Europa e dalla stessa Unione Europea, quale ad esempio le Linee Guida sulla giustizia minorile adottate nel novembre 2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

STORIA DEI MANICOMI CRIMINALI

di
Viviana Muccini
Psicologa
Esperta in Psicologia Giuridica

Origine delle strutture protette

Il manicomio ebbe la sua origine nel 17° secolo con la creazione degli "ospizi per i poveri" dove venivano internati vagabondi, mendicanti e folli. Solo nel secolo successivo, la follia iniziò a differenziarsi dalle altre motivazioni di internamento.

Nel 1857 si istituì il primo manicomio criminale presso la Parrocchia di Sandhurstin Inghilterra; l'Inghilterra fu seguita da Irlanda e Scozia. Negli Stati Uniti un primo manicomio criminale fu istituito ad Auburn (New York) nel 1855.

Per quanto riguarda l'Italia si deve giungere al XIX secolo per avere notizia della nascita delle istituzioni atte all'isolamento del reo folle; il tutto nell'ambito della disputa tra la scuola classica (sostenuta da Carmignani e Carrara) la quale riteneva il reato come una violazione cosciente e libera della norma penale, e la scuola positiva (sostenuta da Lombroso e Ferri) che si basava sul determinismo del principio di causalità abbandonando quella del libero arbitrio.

Proprio all'interno di questo dibattito nel 1876 si inaugurò ad Aversa il primo manicomio giudiziario italiano, il quale fu formalizzato solo nel 1891 da una legge che definiva la funzione dei manicomi come "luogo di separazione dal contesto sociale per gli imputati prosciolti sulla base dell'infermità mentale". Nacque nel 1886 Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia nel 1892 e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel 1925. Infine nel 1953 venne aperto il manicomio giudiziario - sezione femminile – di Pozzuoli.

Nel 1953 esistevano in Italia nove istituti.

Aspetti normativi

Prima dell'unificazione italiana, i vari Stati avevano leggi penali diverse. L'individuazione dei soggetti da internare in manicomio era spesso arbitraria e irrazionale; venivano facilmente internati anche i riformatori sociali.

Dopo l'unificazione il codice penale Sardo del 1859 fu esteso quasi a tutto il territorio nazionale. L'imputabilità del reo era disciplinata dagli art. 94 «*non vi è reato se l'imputato trovatosi in stato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore, quando commise l'azione* (…)» e 95 « *allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, sarà applicata la pena del carcere o quello della custodia*».

Nel 1876 fu istituita una Commissione per estendere il progetto di un nuovo codice nel Regno d'Italia. La commissione che esaminò il progetto propose che, nei casi di follia permanente, il giudice potesse ordinare il ricovero in un manicomio speciale dal quale non si potesse uscire se non a guarigione completa. Lombroso sostenne che fra i delinquenti ve ne erano molti per i quali «*la prigione sarebbe stata un'ingiustizia, ma la libertà un pericolo*»; propose quindi l'istituzione di un Manicomio Criminale.

Nel 1885 venne emanata la normativa che istituiva ufficialmente i manicomi criminali.

Il 1° gennaio 1890 entra in vigore il primo codice Zanardelli: l'art. 46 sanciva che non è punibile colui che è in stato di infermità mentale da togliergli la coscienza ed è il Giudice a consegnare l'imputato alla autorità di Pubblica Sicurezza che ordina il ricovero in manicomio civile; il decreto 6509 del 1° dicembre 1889 sancisce inoltre che l'ordine di ricovero in manicomio può essere revocato qualora ci sia un mutamento delle circostanze, e che il prosciolto folle possa essere affidato ad una persona disposta ad assumerne la cure e la custodia. Per quanto riguarda l'internamento del prosciolto folle, la legge penitenziaria prevede che sia internato in apposite sezioni dei manicomi civili e che il direttore del manicomio invii rapporti trimestrali sul comportamento del soggetto e sul decorso dell'internamento al Presidente del Tribunale civile, che ha ordinato l'internamento stesso, per indagare se vi siano gli estremi per una revoca dell'ordine.

Nel 1891 viene promossa un'ispezione nei manicomi del Regno. A coordinare i lavori vengono chiamati personaggi di primissimo piano: Lombroso, Tamburini e Ascenzi. Nella relazione finale vengono denunciati seri problemi: l'affollamento, la mancanza di una legislazione unitaria per tutte le regioni e la mancanza di organi indipendenti che potessero dare continuità alla cura una volta che l'internato veniva dimesso.

Ufficialmente è il decreto del 1° febbraio 1891 ad utilizzare per la prima volta il termine Manicomio Giudiziario e a stabilirne le tipologie di persone da internarvi:

- art. 469: i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati in speciali stabilimenti, o manicomi giudiziari, nei quali si dovrà provvedere al tempo stesso sia alla repressione che alla cura;
- art. 470: i condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi, paralitici o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinari, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocumento alla disciplina interna. Nel qual caso si procederà al loro immediato trasferimento nei manicomi giudiziari;

- art. 471: gli accusati o imputati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del codice penale, e per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il ricovero definitivo in un manicomio, giusta l'art. 14 del r.d. 1 dicembre 1889, n. 6509 sono trasferiti, con decreto del ministro dell'Interno, e su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, in un Manicomio giudiziario, ma in sezioni separate;
- art. 472: nelle sezioni indicate nell'art. precedente possono essere fatti ricoverare, con decreto del ministro dell'Interno, anche gli accusati prosciolti che, ai sensi dell'art. 13 r.d. 1 dicembre 1889, n. 6509, debbono essere provvisoriamente chiusi in un manicomio, in stato di osservazione;
- art. 473: sopra apposita domanda dell'autorità giudiziaria, possono essere ricoverati in una sezione speciale dei manicomi giudiziari, anche gli inquisiti in stato di osservazione.

La prima legge sui manicomi

La legge n. 36 del 14 febbraio 1904 intitolata «*Disposizioni sui manicomi e sugli alienati*» è composta da undici articoli nei quali ci si limita ad indicare sommariamente le norme di ammissione e di dimissione dal manicomio, a determinare i compiti del direttore, a ripartire le spese e a prevedere un meccanismo di controllo. Tale legge ha però un limite, ovvero si interessa della salute del singolo solo in quanto dannoso per la salute pubblica e non per se stesso, sancisce infatti che per i malati che non manifestano la loro malattia «*in modo tale da far temere per l'ordine pubblico, è escluso il ricovero in manicomio*».

Il 1904, vero e proprio anno saliente per la malattia mentale, si conclude con un'importante modifica all'assetto gestionale dei manicomi criminali; con il decreto 5 viene affidata la direzione dei manicomi ai medici alienisti.

Tra il 1923 e il 1925 avviene un'impennata del numero dei manicomi giudiziari.

Nel 1925 il ministro Rocco presenta un disegno di legge per la modifica della legislazione in materia penale che viene accettato e promulgato come testo definitivo il 19 ottobre 1930; il 1° luglio 1931 entra in vigore il codice Rocco.

Rispetto al codice Zanardelli risulta ampliata sia la parte generale che la parte speciale; vengono inoltre introdotti istituti di grande importanza come quello della causalità, del dolo, della colpa, della preterintenzione. Ai primi due titoli dedicati alla legge penale e alle pene, fanno seguito due titoli dedicati uno al reato, l'altro al reo e alla persona offesa dal reato.

Infine, si ha l'introduzione delle misure di sicurezza; viene infatti delineato il così detto sistema del doppio binario fondato sul dualismo della responsabilità individuale/pena retributiva e della pericolosità sociale/misura di sicurezza. Un sistema che si applica a quei soggetti considerati pienamente imputabili o semi-imputabili, ai quali, in relazione alla loro pericolosità, si applica, dopo la pena, anche una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza viene applicata sulla base dei seguenti presupposti: attuazione da parte del soggetto (imputabile o non imputabile) di un fatto previsto dalla legge come reato; pericolosità sociale dello stesso soggetto, intesa come probabilità che egli commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Nel nuovo codice è anche fissato il termine minimo di durata della permanenza in manicomio «*nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo di due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza. La durata minima dell'internamento è di dieci anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo di dieci anni*». (Nella storia repubblicana il testo di questo articolo sarà più volte censurato).

1968, la legge 431 introduce la logica del rispetto della personalità, della libertà e del diritto alla salute. Viene inoltre introdotta la possibilità di ricovero volontario in manicomio. Il malato di mente vede così riconosciuto il proprio diritto, costituzionalmente sancito dall'art. 32 Cost., ad essere curato da quella che smette di essere considerata un'infamia, per essere finalmente riconosciuta come una malattia. Si cessa quindi di ritenere la pazzia come una disgrazia ineluttabile e assolutamente incurabile e il malato come un potenziale criminale da isolare dalla comunità; si inizia invece a considerare la prima come una malattia da prevenire e da curare e il secondo come persona da rispettare e di cui prendersi cura nella tutela della sua dignità.

1974, in questo anno la questione dei manicomi criminali torna al centro del dibattito giuridico, anche per via di un caso giudiziario di estremo interesse, Antonia Bernardini il 27 dicembre 1974 brucia viva nella sezione "*Agitate e coercite*" del manicomio giudiziario femminile di Pozzuoli mentre è legata al letto di contenzione. Antonia è arrestata il 12 settembre 1973 per oltraggio a pubblico ufficiale. La storia clinica di Antonia Bernardini è piuttosto complessa e conta ventiquattro ordini di ricovero in ospedale psichiatrico, sintomatici di un disagio psichico evidente. Nonostante ciò viene condotta nel carcere di Rebibbia sezione femminile e, dopo più di trenta giorni, il 26 ottobre 1973 viene trasferita al manicomio giudiziario di Pozzuoli. L'udienza per l'esame dei fatti viene inizialmente fissata il 7 dicembre 1973, ma successivamente rinviata di un anno, al novembre 1974, due mesi oltre la scadenza dei termini di custodia cautelare previsti per il reato contestato di oltraggio (un anno).

Quindi, al momento dell'incendio che ne causerà la morte, Antonia Bernardini, non doveva trovarsi reclusa.
I tentativi dell'internata e dei suoi difensori per ottenere la cessazione (o, per lo meno, il mutamento) della misura cautelare cadono nel vuoto: il Pubblico Ministero non fornirà mai alcuna risposta all'istanza di scarcerazione.
Il "silenzio" dell'autorità giudiziaria stupisce perfino la direzione stessa del manicomio, il 23 febbraio dichiarano cessata l'acuzia e conseguentemente la donna diviene "trasferibile" in altra struttura. Per mesi nessuna risposta o provvedimento vengono posti in essere, il 23 settembre 1974 il Presidente del Tribunale ordina il trasferimento a Roma, nessuno si preoccupa dell'esecuzione del provvedimento, poiché (chiariranno le successive indagini) la comunicazione non aveva lasciato la cancelleria del tribunale e, conseguentemente, sia la direzione del manicomio che le autorità di Pubblica sicurezza erano all'oscuro della decisione.
Antonia Bernardini è reclusa a Pozzuoli, mentre dovrebbe essere a Roma, questo implica la sua impossibilità di presentarsi all'udienza del 13 novembre, che viene quindi rinviata per assenza dell'imputata. Nessuno, né il giudice né il pubblico ministero, si accorge che i termini della custodia cautelare sono scaduti. Non solo Antonia Bernardini è reclusa, anziché libera, ma è a Pozzuoli, anziché a Roma. A seguito di un aspro confronto parlamentare e di ulteriori morti sospetti, il manicomio giudiziario di Pozzuoli viene chiuso e trasformato in carcere femminile.
1975, si approva il nuovo Ordinamento penitenziario, dove viene usato il termine di Ospedale Psichiatrico Giudiziario al posto di manicomio giudiziario; si afferma inoltre l'idea di rieducazione della pena (ovvero d'ora in poi anche l'internato potrà usufruire delle opportunità trattamentali finalizzate al reinserimento nella società).
1978, viene approvata la legge 180 sulla Riforma del Sistema Sanitario Nazionale. Gli italiani sono chiamati a pronunciarsi su 8 referendum, tra cui quello inerente la chiusura dei manicomi civili e giudiziari. Franco Basaglia da anni chiedeva una riforma delle cure psichiatriche, ma quando la riforma arriva Basaglia stesso ne rifiuta la paternità in quanto vede in esso solo un compromesso politico. La Legge 180 è la prima e unica legge quadro che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici.
Art 7 « […] *è in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche*».
Art 8 infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici « […] *tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea regola a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera*».

Dati statistici

In Italia esistono 6 OPG, in totale all'aprile del 2011 gli internati risultavano essere 1419 e la composizione delle patologie si può così riassumere, esaminando un campione di circa 150 internati presenti nell'OPG di Montelupo Fiorentino:
- Schizofrenici, o comunque psicotici gravi : 45% circa
- Etilisti con deterioramento: 15% circa
- Insufficienza mentale con disturbi psicotici 15% circa
- Disturbi di personalità 25% circa
- Il rimanente 5% è caratterizzato da personalità in cui non si riscontrano elementi sufficienti per un inquadramento in categorie diagnostiche codificate o con assenza di disturbi specifici.

La chiusura degli OPG

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2008 si trasferisce alle regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è fissato al 1° febbraio 2013.
A cavallo tra l'estate del 2010 e l'inverno del 2011 l'universo O.P.G. è stato sconquassato da un avvenimento se non unico, per lo meno, molto raro nella storia repubblicana. La Commissione d'inchiesta del Senato sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, presieduta dal Senatore Ignazio Marino, ha scelto di indagare approfonditamente (attraverso sopralluoghi a sorpresa) la problematica O.P.G.
Le visite sono avvenute: l'11 giugno agli O.P.G. di Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto, il 22 luglio 2010 a Montelupo Fiorentino e Napoli, il 23 luglio a Castiglione delle Stiviere e Reggio Emilia. Ogni visita è stata filmata e le immagini raccolte sono diventate un film documentario dall'eloquente titolo "*Ergastolo bianco O.P.G., dove vive l'uomo*" del regista Francesco Cordio. È stato così possibile avere una descrizione dettagliata sullo stato di salute degli O.P.G. e dei suoi internati. Il dato certamente più rilevante è l'individuazione, su una popolazione internata di 1510 soggetti, di 389 pazienti dimissibili, secondo i già visti parametri fissati dal DPCM 1 aprile 2008. Nello specifico: 105 ad Aversa, 80 a Barcellona Pozzo di Gotto, 68 a Castiglione delle Stiviere, 60 a Montelupo Fiorentino, 37 a Reggio Emilia, 39 a Napoli-Secondigliano.
Il 20% della popolazione internata insomma potrebbe, o meglio, dovrebbe uscire dall' O.P.G. ed essere inserito in strutture diverse. Proprio dal singolare fenomeno delle mancate dimissio-

ni, nasce l'annosa questione delle proroghe delle misure di sicurezza e della loro trasformazione in un c.d. ergastolo bianco.
L'impossibilità a dimettere è da riferirsi soprattutto al territorio di competenza, che non sempre è all'altezza delle aspettative, basti pensare al mancato accesso al fondo previsto dalla Legge finanziaria 2008, destinato all'attuazione del DPCM 1 aprile 2008 e ad agevolare la presa in carico dei pazienti dimissibili.
Solo il 50% delle Regioni infatti ha presentato un progetto e ottenuto l'accesso al fondo. La parte restante (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Valle d'Aosta) ha preferito restare inadempiente e rinunciare alle somme governative.

Questa è l'atroce testimonianza di Francesca Valenzi, dirigente del Provveditorato regionale lombardo dell'amministrazione penitenziaria: «*Ricordo che tempo fa il direttore di San Vittore mi disse che un detenuto aveva espiato la sua pena in carcere, ma non era in grado di tornare libero per le numerose patologie, mentre i servizi non hanno voluto saperne di prenderlo in carico*».

Bibliografia

Buracchi, T. "Origine ed evoluzione del carcere moderno". L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità.
De Ferrari, F., Altamura, A.C. (2002) "Medicina legale in psichiatria".
Foucault, M., (1998) "Storia della follia nell'età classica".
Goffman E. (1968) "Asylums: le istituzioni totali".
Iaria, A, Capri, P. (1990) "Osservazioni sui problemi dell'imputabilità delle personalità abnormi".
Miravalle, M, "La riforma della sanità penitenziaria: il caso ospedali psichiatrici. Esigenze etiche e giuridiche dell'oltre". L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità.
Saraceno, B. (1995) "La fine dell'intrattenimento. Manuale di riabilitazione psichiatrica".
Simonetti, G., "Ospedale psichiatrico giudiziario: aspetti normativi e sociologici. Il caso di Montelupo Fiorentino". L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità.
Tagliacozzi B., Pallotta A. (1998) "Scene da un manicomio".
Tranchina P., Teodori M.P (1996) "Manicomio ultimo atto. Bilanci, rischi, prospettive della chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici in Italia".
Vassalli, G., "Codice Penale".
Volterra, V, Rivellini, G., Schiavon, M., Calogero, A., (2010) "Codice penale e misure di sicurezza per il malato che delinque".
www.ordinaria follia.it

IL DOLO

di

Carla Iuliano
Psicologa
Esperta in Psicologia Giuridica

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.[3]

Così si esprime il codice penale, aprendo il capitolo sulla colpevolezza e imputabilità o l'innocenza di un soggetto; con chiare, anche se implicite connotazioni psicologiche sottolineate dai concetti di coscienza e volontà.
Ma è bene fare una distinzione, l'imputabilità e la colpevolezza sono istituti ben distinti del diritto penale. La capacità di intendere e volere, cioè l'imputabilità, attiene alle condizioni psichiche del soggetto e costituisce un suo status estraneo al fatto-reato, essendo rilevante solo ai fini della capacità giuridica penale. Invece la coscienza e volontà, attengono al criterio normativo in base al quale al soggetto imputabile può essere attribuita in concreto la causalità psichica di una determinata condotta penalmente rilevante, ed è inerente al concetto di reato di cui costituisce l'aspetto soggettivo, secondo la fondamentale duplicazione del dolo e della colpa. Pertanto, l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda. I concetti di coscienza e volontà definiscono non solo il comportamento che trae origine da una consapevole determinazione, ma anche quello che deriva da inerzia, infatti anche tale atteggiamento psicologico rientra nella sfera di dominio volitivo del soggetto.

DEFINIZIONE LEGISLATIVA

L'art. 43, comma 1°, stabilisce che <<*il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del de-*

[3] G. Lattanzi, Codice Penale Annotato con la Giurisprudenza, Ed. Giuffrè, 2008

litto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione>> . E' la forma tipica della volontà colpevole (art 42 comma 2 c.p.).[4]

Previsione, volontà, evento dannoso o pericoloso sono i tre elementi sui quali si fonda il dolo. I primi due sono elementi di natura strutturale, in quanto indicano le componenti che caratterizzano il dolo come fenomeno psicologico. Il terzo elemento attiene, invece, all'oggetto che viene contenuto nella rappresentazione e nella volizione. Il dolo, quindi presuppone:

1. Un momento rappresentativo: in quanto occorre che l'agente abbia la visione anticipata di tutti gli elementi significativi del fatto che, secondo una determinata norma incriminatrice, costituiscono il reato;

2. Un momento volitivo: in quanto occorre che la volontà dell'agente sia rivolta alla effettiva realizzazione della condotta e dell'evento conseguente ad essa.[5]

Al momento della redazione del codice Rocco ci si sforzava di attuare un compromesso tra le due teorie della rappresentazione e della volontà. La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione (o previsione) quali fenomeni psichici distinti, come tali riferibili a dati diversi: in particolare, i sostenitori di siffatta teoria ritenevano che la volontà potesse avere ad oggetto soltanto il movimento corporeo dell'uomo (ad es. l'atto fisico del premere il grilletto di una pistola al fine di uccidere); mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta (ad es. evento morte) si reputava potessero costituire solo oggetto di rappresentazione mentale anticipata. La teoria della volontà, invece, privilegiava l'elemento volitivo del dolo, nel convincimento che potessero costituire oggetto di volontà anche i risultati della condotta: tale teoria non rinunciava al requisito della rappresentazione, ma la considerava un presupposto implicito della volontà.[6] La contrapposizione tra le due teorie in questione fu superata: il diritto penale considera voluto ad es. non soltanto l'atto iniziale di premere il grilletto, ma anche lo sfociare di tale atto nell'evento letale.

Il diritto penale ha potuto sempre meno giovarsi del contributo offerto dalle scienze psicologiche nell'elaborazione dell'elemento volontaristico: per molti decenni la ricerca psicologica ha trascurato lo studio dei processi volitivi, sino al punto che la volontà come fenomeno empirico non compare più tra gli argomenti presi in considerazione nei trattati scientifici. Tra l'altro la volontà, quale elemento psicologico reale costituisce un requisito di difficilissima prova sul terreno processuale, il che spiega la tendenza dei giudici a ricorrere spesso a schemi di tipo presuntivo. La consapevolezza da parte dell'agente della pericolosità o rischiosità oggettiva di determinate azioni dimostrerebbe implicitamente che egli ha deciso a favore dell'illecito e ciò basterebbe a giustificare un'imputazione a titolo di dolo. Se si privilegia una concezione <<garantistica>> della colpevolezza, che funga da pilastro della libertà del singolo, i presupposti della colpevolezza, vanno il più possibile accertati in sede processuale in tutta la loro consistenza empirico-psicologica. Ciò vale in modo particolare, per il dolo che rappresenta non soltanto un fondamentale requisito della colpevolezza, ma l'elemento costitutivo di essa maggiormente dotato di coefficienti psicologici effettivi. E, sul terreno psicologico, il requisito che può ancora oggi meglio marcare la differenza tra il dolo e la colpa, è l'elemento volontaristico.

LA VOLONTÀ

Il dolo non è semplice rappresentazione degli elementi che costituiscono il delitto, ma volontà consapevole di realizzare il fatto tipico. La volontà intesa in senso ampio investe l'azione come movimento corporeo, e il fatto complessivo colto nella sua unità significativa: la volontà finisce con l'abbracciare anche tutti gli altri elementi del fatto diversi dalla condotta. Se manca la volontà di realizzare il fatto, non bastano ad integrare il dolo desideri, speranze, proponimenti, tendenze, inclinazioni e simili.

Il dolo come volontà del fatto non va confuso col motivo o movente dell'azione delittuosa: quest'ultimo infatti consiste nell'impulso o stimolo di natura affettiva che spinge il soggetto ad agire (ad es. odio, vendetta…), per cui il dolo quale volontà del fatto può coesistere con le motivazioni psicologiche più disparate.

L'imputazione a titolo di dolo, presuppone che la volontà si traduca in realizzazione, almeno nello stadio del tentativo punibile. La volontà non è un mero dato psicologico, ma espressione di potere che si conforma alla realtà, pertanto è privo di rilevanza tanto il dolo antecedente quanto il dolo susseguente: occorre in realtà che il dolo sussista al momento del fatto, e perduri per tutto il tempo in cui la condotta rientra nel potere dell'agente; sicchè, ai fini della configurabilità del dolo, la volontà deve abbracciare la condotta tipica fino all'ultimo atto. Ne deriva che l'eventuale venir meno della volontà in senso strettamente psicologico è privo di rilevanza, ove l'agente non sia più in grado di incidere sullo svolgimento degli accadimenti.

L'INTENSITÀ DEL DOLO

Il dolo può presentare un'intensità diversa, in rapporto al rispettivo grado di consistenza della componente rappresentativa e/o volitiva: di tale gra-

[4] Fiandaca e Musco, Diritto Penale Parte Generale, Ed. Zanichelli, 2005

[5] F. Izzo e G. Abbate, L'Esame di Avvocato, Manuale completo di preparazione alla prova orale, Ed. Giuridiche Simone, 2010

[6] Fiandaca e Musco, Diritto Penale Parte Generale, Ed. Zanichelli, 2005

duazione deve tenere conto il giudice ai fini della commisurazione della pena.
Per quanto riguarda la componente conoscitiva, la sua graduabilità dipende dal livello di chiarezza e certezza con il quale il soggetto si rappresenta gli elementi del fatto di reato : così una rappresentazione in forma dubitativa corrisponderà alla soglia più bassa, mentre l'intensità maggiore sarà raggiunta da una consapevolezza piena e certa . In proposito, assume altresì rilevanza il grado di consapevolezza del carattere penalmente illecito del fatto. L'intensità del momento volitivo va rapportata al grado di adesione psicologica del soggetto al fatto, nonché alla complessità e alla durata del processo deliberativo.
La deliberazione criminosa esprime una minore gravità quando si traduce immediatamente e improvvisamente in azione (dolo c.d. d'impeto). Sarebbe indice di ben maggiore gravità (e/o pericolosità), il dolo c.d. di proposito, caratterizzato cioè da un rilevante lasso di tempo tra il momento della decisione e quello dell'esecuzione, ne costituisce sottospecie aggravata, la c.d. premeditazione, che si configura quando il proposito criminoso non solo perdura per un rilevante lasso di tempo , ma tradisce un'ostinazione criminosa particolarmente riprovevole.
La variazione dell'intensità può essere:
quantitativa: quando riguarda la maggiore o minore intensità del volere o della rappresentazione del fatto rispetto alla volontà o alla coscienza;
qualitativa: quando riguarda la coscienza del disvalore del fatto.

TIPOLOGIE DI DOLO
Di seguito si descriveranno le diverse forme di dolo, quelle divenute ormai classiche e che assumono maggiore rilevanza nella prassi applicativa.
Il dolo è definibile *intenzionale* (o diretto di primo grado) quando il soggetto ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa, ovvero la causazione dell'evento: ad es. Tizio spara mortalmente a Caio allo scopo di ucciderlo. La realizzazione del fatto illecito costituisce, dunque, l'obiettivo finalistico che dà causa alla condotta, lo scopo in vista del quale il soggetto agisce. Questa forma di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della volontà, che raggiunge l'intensità massima, va precisato che l'intenzione è compatibile con la previsione dell'evento in termini non di certezza, ma di possibilità.
Il dolo è *diretto* (di secondo grado) tutte le volte in cui l'agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, e si rende conto che la sua condotta sicuramente la integrerà. Esso si configura quando la realizzazione del reato non è l'obiettivo che dà causa alla condotta, ma costituisce soltanto uno strumento necessario perché l'agente realizzi lo scopo perseguito : ad esempio un terrorista, per sequestrare un uomo politico, è costretto a sparare contro gli uomini della scorta che lo proteggono con la quasi certezza di provocarne la morte (che avrebbe preferito evitare). Rientra in questa forma di dolo anche il caso in cui l'evento lesivo rappresenta una conseguenza accessoria necessariamente connessa alla realizzazione volontaria del fatto principale. Questa figura di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della rappresentazione.
Controversa è la struttura della terza forma di dolo, dolo *eventuale* (o indiretto): la problematicità di questa figura di dolo deriva anche dal suo collocarsi in una zona limite con la colpa con previsione o cosciente che, secondo l'art.61 n. 3, comporta un aggravamento di pena. La configurabilità del dolo eventuale ha, innanzitutto, per presupposto che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato: altrimenti, egli agirebbe con dolo intenzionale. Piuttosto l'agente deve rappresentarsi la commissione di un reato soltanto come conseguenza possibile di una condotta diretta ad altri scopi: ad es. Tizio, disturbato da un gruppo di ragazzi che schiamazzano in strada, lancia contro di essi, dal balcone della propria abitazione una bottiglia di vetro, pur prevedendo possibili ferimenti e colpendo di fatto un ragazzo. Occorre, come requisito minimo, che l'agente preveda la concreta possibilità del verificarsi di un evento lesivo (Tizio, prima di lanciare la bottiglia dal balcone, deve rappresentarsi la possibilità di colpire concretamente qualcuno dei ragazzi).
Ma ciò basta ai fini della configurabilità del dolo eventuale?
Diverse sono le teorie che hanno risposto in modo affermativo, ma quella che riflette il punto di vista della dottrina dominante è la teoria dell'accettazione del rischio. Secondo questa teoria, perché il soggetto agisca con dolo eventuale non basta la rappresentazione mentale della concreta possibilità di verificazione dell'evento è altresì necessario che egli faccia seriamente i conti con questa possibilità e, decida di agire anche a costo di provocare un evento criminoso; questa consapevole accettazione del rischio si approssima alla vera e propria volizione del fatto. Per chiarire, il soggetto, decidendo di agire a costo di provocare l'evento, finisce col consentire all'evento stesso.
Per contro, ove il soggetto si rappresenti la possibilità dell'evento lesivo, ma confidi nella sua concreta non verificazione, si avrà colpa cosciente o con previsione.
L'accertamento del dolo eventuale dà luogo a gravi difficoltà in sede processuale: il giudice si trova infatti costretto ad esplorare complessi processi psicologici che si manifestano nel mondo interiore dell'agente, senza che spesso ne sia visibile la traccia nella realtà esterna. Nella pratica, è perciò inevitabile il ricorso a generali regole di esperienza: il dolo eventuale sarà di regola da escludere nel caso di rischi lievi e ordinari, mentre sarà da affermare in presenza di rischi gravi e tipici.
Si ha dolo *alternativo* quando l'agente prevede, come conseguenza certa o possibile della sua azione, il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto: ad es. Tizio aggredisce Caio con diversi colpi di pu-

gnale, volendo indifferentemente il ferimento grave o la morte.
Un'altra distinzione diffusa è quella tra *dolo generico e dolo specifico*. Il primo corrisponde alla nozione tipica di dolo, nel senso che esso consiste nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato: caratteristica del dolo generico è la congruenza tra volontà e realizzazione, cioè è necessario che il contenuto del volere trovi attuazione nella realtà (almeno a livello di tentativo). Il dolo specifico, invece, consiste in uno scopo o in un finalità particolare e ulteriore che l'agente deve prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri: così, ad es., nel delitto di furto, è necessario che l'agente, oltre a volere l'impossessamento mediante sottrazione di una cosa altrui, persegua l'ulteriore fine di trarre profitto, ma perché il delitto si configuri, non è necessario che il profitto venga effettivamente ottenuto.
Altra differenziazione è tra *dolo di danno e dolo di pericolo*. Il primo, consiste nella volontà di realizzare un fatto che provoca la completa lesione dell'interesse protetto; il secondo nella volontà di provocare la semplice esposizione a pericolo del bene. Si tratta, in realtà, del diverso modo col quale, sul piano soggettivo si intende effettivamente ledere o soltanto minacciare.[7]
Il *dolo d'impeto* ricorre quando il delitto è il risultato di una decisione improvvisa e viene subito eseguito, senza nessun intervallo tra momento conoscitivo e momento volitivo (es.: colluttazione che segue immediatamente alla provocazione).
Il *dolo di proposito* si ha allorchè trascorre un considerevole lasso di tempo tra il sorgere dell'idea criminosa e la sua attuazione concreta. Molto vicino al dolo di proposito è il concetto di premeditazione, prevista come circostanza aggravante dell'omicidio e delle lesioni personali. Affinchè si realizzi, il dolo di proposito, occorre un proposito criminoso consolidato mediante una riflessione persistente, tenace ed ininterrotta. Pertanto il distacco temporale oltre che notevolmente ampio deve essere indice univoco di tale persistenza dolosa.
Un'ultima distinzione va fatta tra dolo iniziale, concomitante, successivo. Si dice *iniziale* il dolo che si riscontra solo nel momento della condotta; *concomitante*, quello che accompagna lo svolgimento del processo causale da cui deriva l'evento; *successivo*, quello che si manifesta dopo il compimento della condotta.
Dal dolo occorre tener nettamente distinto il movente del reato: il movente, infatti, altro non è che il motivo per cui il soggetto compie il fatto costituente reato e, generalmente, tale motivo è irrilevante (salvo per la valutazione delle circostanze)

ACCERTAMENTO DEL DOLO

Al pari di ogni altro elemento costitutivo del caso-reato, il dolo deve essere provato: solo che la prova ne è difficile, trattandosi di inferire un processo psicologico interno da fatti esterni conformi a fattispecie di reato. E' da escludere, che in proposito sia possibile ricorrere a criteri prefissati di accertamento. L'indagine del giudice deve tener conto di tutte le circostanze che possono assumere un valore preciso ai fini dell'esistenza della volontà colpevole. Così, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la prova dell'esistenza del dolo può essere desunta da tutte le modalità estrinseche della condotta, dallo scopo perseguito dall'agente, nonché dal comportamento tenuto dal colpevole successivamente alla commissione del fatto.
Ad esempio, per accertare il dolo di omicidio, è tipico il riferimento ad elementi quali la causale del delitto, il mezzo di aggressione utilizzato e il numero dei colpi inferti, la specifica regione del corpo aggredita, e così via. In relazione agli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo, si è ulteriormente precisato che il problema dell'accertamento del dolo consiste, fondamentalmente, nel considerare tutte le circostante esteriori del fatto che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente e nell'inferire, unicamente dall'esistenza di tali circostanze, sempre che, naturalmente le stesse o alcune di esse non lascino supporre una deviazione del modo in cui vanno normalmente le cose della vita, l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni regole di esperienza.
Nella valutazione di tutte le circostanze potenzialmente significative, soccorrerà il ricorso quindi ad apposite regole di esperienza, la conformità alle quali è sufficiente a far ritenere dimostrato il fatto psicologico da provare, in mancanza di dati da cui sia possibile inferire, che nel caso concreto, i fatti si sono svolti in difformità da quanto l'esperienza stessa insegna.

Bibliografia

Giovanni Fiandaca- Enzo Musco, *Diritto Penale Parte Generale*, Zanichelli Editore, Quarta
Edizione, 2005.
Collana diretta da F. Izzo e G. Abbate, *L'esame di avvocato, Manuale completo di preparazione alla prova orale*, Edizioni Giuridiche Simone, XVI Edizione, 2010.
Giorgio Lattanzi, *Codice Penale Annotato con la Giurisprudenza*, Editore Giuffrè, 2008.
Clemente Puccini, *Istituzioni di medicina legale*, Ed. CEA, Sesta Edizione, 2003

[7] Fiandaca e Musco, Diritto Penale Parte Generale, Ed. Zanichelli, 2005

CRIMINOGENESI E CRIMINODINAMICA DEI SERIAL KILLER: CORRELATI E DIFFERENZE DI GENERE

di

Laura Orsolini

Medico in formazione specialistica in Psichiatra
Esperta in Psicologia Giuridica

Non esiste una definizione univoca di Serial Killer (SK). Il termine, di derivazione anglosassone, fu coniato per la prima volta nel 1979 negli Stati Uniti dall'agente speciale Robert Ressler del Dipartimento di Scienze Comportamentali dell'FBI (*Federal Bureau Investigation*), con sede a Quantico in Virginia (Douglas et al., 1992). Prima di allora questo tipo di criminale veniva definito "*multiple killer*": termine che indicava tutti gli assassini che uccidevano più di una vittima, indipendentemente dal *modus operandi*. L'FBI con un primo lavoro sistematico di analisi degli assassini multipli incarcerati nelle prigioni americane identificò diverse categorie di "*multiple killer"*: il *mass murderer*, lo *spree killer* ed il *SK*. Secondo tale classificazione il SK compie almeno tre azioni omicidarie (in luoghi separati ma nello stesso evento delittuoso può anche uccidere più di una vittima) separate da un c.d. "*intervallo emotivo"*; la scelta delle vittime è casuale o accurata; il SK ritiene spesso di essere invincibile e mai catturabile. Secondo il *National Institute of Justice* Statunitense (1988) l'omicidio seriale è un evento caratterizzato da due o più omicidi commessi da un unico individuo in un arco di tempo che può durare da poche ore a diversi anni. Il movente va ricercato non tanto in un guadagno immediatamente identificabile quanto nella gratificazione di un bisogno psicologico profondo dell'assassino. Il più delle volte la motivazione è psicologica e possono emergere contenuti sessuali e sadici (Newton, 1990). La definizione più recentemente fornita da De Luca (1998, 2001, 2006) sembra essere la più puntuale. Il SK è un soggetto che mette in atto personalmente due o più azioni omicidiarie separate tra loro (nello stesso luogo o in luoghi diversi) oppure esercita una qualche tipo di influenza psicologica affinché altre persone commettano le azioni omicidiarie al suo posto (*omicidio seriale per induzione*). Il soggetto deve mostrare una chiara volontà di uccidere ripetutamente, anche se poi gli omicidi non si compiono e le vittime sopravvivono; l'aggressore colpisce con l'intenzione di uccidere (ripetitività dell'azione omicidaria). L'intervallo che separa le azioni omicidarie varia da qualche ora a vari anni. Le vittime coinvolte in un singolo evento possono anche essere più di una. Agisce preferibilmente da solo, ma anche in coppia o come membro (o capo) di un gruppo. Le motivazioni superficiali possono essere di varia natura mentre c'è sempre una motivazione psicopatologica profonda insita nel soggetto che lo spinge al comportamento omicidaria ripetitivo. Secondo l'autore, esiste anche la categoria dell' "*omicida seriale atipico*" che si caratterizza per il fatto che il SK spesso agisce mimetizzandosi all'interno di un gruppo che gli assicura protezione e prestigio per quello stesso comportamento che lo relegherebbe ai margini della società (criminalità organizzata quando un movente psicologico personale li spinge ad uccidere al di là degli interessi dell'organizzazione; terroristi quando uccidono per soddisfare un piacere personale e non solo per confermare l'ideologia in cui credono ed i soldati quando il gusto di uccidere subentra al fatto di eseguire solo degli ordini).

Dal punto di vista epidemiologico, la casistica più recente è quella fornita dalla *World Serial Killer Data Bank* (WOSKI-DAB[8]), la Banca Dati Mondiale dei SK, creata da De Luca nel 2001, che attualmente stima un numero pari a 2232 assassini seriali, tra cui 1934 uomini e 296 donne. A conferma dell'opinione comune, il genere sessuale dei SK è prevalentemente maschile (Mastronardi et al., 2011; De Luca, 2001). Secondo De Luca (1998) la percentuale di donne serial killer (SKD) si stimerebbe intorno al 18%; secondo altri autori questo dato è sovrastimato e la percentuale non supererebbe il 5-10% (De Cataldo-Neuburger, 2000). In Italia, gli omicidi seriali sono 123, di questi, 85 assassini seriali sono individuali, 6 sono di coppia, 32 sono di gruppo. Le donne sono solamente 11(Mastronardi e De Luca, 2005; Newton, 2004).

Dal punto di vista storico, la c.d. "*preistoria*" dell'omicidio seriale prenderebbe avvio da alcuni dei più discussi Imperatori Romani (Lorena, 1994°, 1994b): Nerone fu uno dei primi, assieme alla madre Agrippina, a commissionare una serie di omicidi a quella che viene ritenuta la SKD: ***Locusta***, avvelenatrice professionista attiva a Roma durante il I secolo d.C. (De Maleissye, 1991). In epoche successive, c'è chi ritiene che la prima SKD sia stata ***Erzsebet Bathory***, vissuta dal 1560 al 1614, condannata a morte per aver torturato e sgozzato circa 650 giovani donne. La Bathory apparteneva ad una famiglia aristocratica ungherese, le giovani venivano assunte come domestiche nel suo castello e morivano dopo aver subito orrende torture. La Bathory faceva il bagno nel sangue delle sue vittime con la convinzione che facesse ringiovanire la pelle. Fu processata e condannata alla reclusione a vita nel suo castello (Thorne, 1998).

[8] Rappresenta il primo tentativo di raccogliere e mettere insieme tutti i casi di SK identificati e attivi in Europa. Viene aggiornata mensilmente con l'aggiunta di nuovi casi. ESKIDAB è un acronimo che significa *European Serial Killer Data Bank*. L'obiettivo è analizzare le caratteristiche dell'omicidio seriale nei diversi paesi europei per identificare dei tratti distintivi comuni e particolari in ogni singola nazione.

I primi storici omicidi seriali in Italia risalgono alla seconda metà del 1600 e a compierli sono principalmente tre donne: ***Lucida Mansi*** (attiva nel 1628-49), a Lucca; ***Tofania d'Adamo*** la cui opera fu continuata dalla figlia ***Giulia Tofana*** (attiva nel 1633-51) e dalla nipote ***Girolama Spera,*** attive a Palermo, Roma e Napoli**;** e ***Giovanna Bonanno*** (attiva dal 1786-88 a Palermo). Tofania d'Adamo fu condannata a morte e giustiziata il 12 Luglio1633 per aver ucciso il marito e più di 600 persone, compresi due papi, avvelenandoli assieme ai suoi due complici ***Francesca "La Sarda" Rapisardi*** (arrestata e decapitata il 17 Febbraio1633) e ***Pietro "Placido" di Marco*** (torturato e squartato in quattro parti in pubblico il 21 giugno 1633). Si suppone che il suo operato fu successivamente perpetuato dalla supposta figlia o nipote ***Giulia Tofana*** detta *Toffania*, fattucchiera e cortigiana molto attraente. Il mandato di Toffania, una volta catturata, fu a sua volta seguitato da una congrega di avvelenatrici formata da alcune donne che agirono a Roma intorno al 1660 sotto la guida di sua figlia, ***Girolama Spera*** **(**detta anche "*Astrologa della Longara*"). L'arma usata per uccidere era un potente veleno incolore, inodore e insapore, l' *"Acqua Tofana"* inventato nel 1640 da Tofana e soprannominato "*Manna di San Nicola*". Tale veleno, se assunto progressivamente e in piccole dosi, uccideva la vittima senza destare troppi sintomi da avvelenamento produceva febbre, vomito leggero e malessere (Mastronardi, 2005). Seguirono altre 6 SKD a partire dai primi del 1900: ***Leonarda Cianciulli*** (attiva a Correggio dal 1939-40); ***Apollonia Angiulli*** (ad Ostia, 1988-91); ***Anna Santa Catanese*** (Catania, 1989); ***Milena Quaglini*** (area lombarda, 1995-99); ***Daniela Cecchin*** (Firenze e Brescia, 2001) e l'ultima ***Sonia Caleffi*** (Lecco e Como, dal 2003-4).

Le due tipologie di SK maschile (SKM) e SKD sembrano presentare interessanti differenze, dal punto di vista criminogenetico[9] e criminodinamico[10] (De Luca, 2003).

Le SKD presentano una maggiore età media al primo omicidio (30-40 anni Vs 20-30 anni dei SKM); prima di essere identificate e catturate trascorrono in media circa 8 anni dal primo evento delittuoso (vs 4 anni dei SKM) (Hickey, 1991).

Le vittime per il SKM sono per lo più donne sconosciute, quali prostitute che tende a ridurre in atteggiamenti di sottomissione ed impotenza. Per la SKD, invece, è più comune la scelta di vittime conosciute (parenti, partners, colleghi di lavoro, ecc.) senza una precisa predilezione per il sesso maschile o femminile (tranne per le *Vedove Nere*). A differenza della controparte maschile, la scelta ricade quasi sempre su persone deboli ed indifese come bambini, anziani o malati. L'esistenza di un legame pregresso con la vittima è anche il motivo che spiega perché le SKD raramente vengano coinvolte in omicidi a sfondo sessuale e non mettano in atto comportamenti predatori verso le vittime, tranne nei casi in cui uccidono in coppia con un uomo (De Luca, 2001).

Il SKM impiega prevalentemente armi che consentano un contatto fisico con la vittima (quali coltelli, corde ecc.) che vanno ad assumere per l'omicida un significato simbolico. La SKD, invece, tende a scegliere l'arma in base alle necessità e, nella maggior parte dei casi, armi che non prevedano contatti fisici con la vittima. Rarissimi sono i casi di strangolamento, percosse o uso di armi bianche. L'arma preferita risulta essere il veleno nella quasi metà dei casi (in particolare, l'Arsenico, la Stricnina, il Cianuro, il Tallio, la Ptomania, il Colchio ecc.) in quanto silenzioso, non lascia traccia e permette di far catalogare come "morte naturale" il decesso della vittima. Le infermiere SK che uccidono prevalentemente negli ospedali prediligono la Succinilcolina, l'Eparina, praticare iniezioni di potassio, overdosi di insulina o un misto di narcotici. Le infanticide seriali uccidono i neonati tramite soffocamento mediante cuscino (evento spesso scambiato per un arresto cardio-respiratorio dovuto a cause naturali, la *Sudden Infant Death Syndrome*).

Dal punto di vista criminogenetico, come per la controparte maschile, le SKD riportano un'infanzia caratterizzata in molti casi da abusi e violenze, dipendenza da droga o alcol e da una sessualità decisamente precoce, accompagnata da una personalità aggressiva, violenta e bisognosa di dominare gli altri (De Luca, 2001). Schurman-Kauflin (2000) considera indispensabili nella Criminogenesi della futura SKD i seguenti elementi: l'abbandono, l'instabilità e l'abuso. La donna risente maggiormente di un clima familiare di freddezza emotiva, incomunicabilità, anaffettività ed incuria rispetto alla controparte maschile. L'abbandono da parte di almeno uno dei genitori è la norma intorno ai 12 anni. L'effetto diretto sulla bambina è il rinchiudersi in un universo personale e solitario pieno di sofferenza che impedisce la formazione ed il consolidamento dell'empatia nei confronti degli altri. Venendo a mancare le figure di riferimento genitoriali, i legami si stringono principalmente con i fratelli e/o sorelle che diventano sia i confidenti sia oggetto del loro odio. L'instabilità del nucleo familiare, come anche del luogo fisico di residenza sembra ripercuotersi maggiormente nella donna rispetto che nell'uomo. Parimenti l'aver subito abusi ripetuti nell'infanzia e nell'adolescenza. I mo-

[9] La *Criminogenesi* è la branca della criminologia volta allo studio dell'insieme delle tendenze di origine genetica ed ambientale che possono indurre un soggetto o un gruppo di soggetti a compiere atti o comportamenti antisociali e del loro peso nella scelta delittuosa. La valutazione criminogenetica fornisce una sorta di lettura del "*perché*" è avvenuta la condotta criminosa mediante l'analisi delle interrelazioni dei fattori (individuali, esperienziali, socio-ambientali, situazionali) che hanno contribuito al compimento dell'omicidio seriale in questione (Strano, 2003).

[10] La Criminodinamica esamina i meccanismi interiori della condotta criminosa esplicando "*come è stato*" compiuto il reato (processi psicologici e motivazionali) (Strano, 2003).

delli comportamentali pervasi da rabbia, inadeguatezza, solitudine emotiva e mancanza di fiducia nel prossimo si attivano già dalla prima infanzia creando un vortice nella donna arrivando all'omicidio. Tale effetto "Tornado" inizia dall'infanzia quando il soggetto soffre per un abuso estremo, instabilità e abbandono emotivo. Gli eventi negativi la trasformano in essere indifeso e privo di potere che fa insorgere una sensazione di rabbia che aumenta progressivamente ed aumentano le fantasie impregnate di violenza e di omicidi.

Il SKM presenta comportamenti violenti ed aggressivi e una sessualità scarsa durante il periodo evolutivo e difficilmente riescono a realizzarsi in ambito lavorativo e a mantenere un impiego stabile per molto tempo. La controparte femminile, nell'adolescenza manifesta comportamenti di fuga ed una sessualità precoce. Per quanto attiene l'attività lavorativa, il 32% erano casalinghe, il 18% infermiere ed il 15% avevano già una precedente carriera criminale (Hickey, 1991). Preferiscono partner sessuali molto grandi di età perché in essi viene fantasticata la "via di fuga". Il desiderio di maternità viene vissuto solo a livello fantastico. Durante la seconda infanzia compaiono i primi episodi di crudeltà verso gli animali (prevalentemente gatti), catalizzatori della rabbia provata. Gli animali vengono uccisi di solito mediante strangolamento. Presentano difficoltà nell'espressione verbale delle proprie emozioni durante il periodo evolutivo che le porta ad un isolamento sociale. Mostrano marcati disturbi del sonno e sfasamento del ciclo sonno-veglia. Frequente il sonnambulismo. In anamnesi sono riportati ripetuti episodi di fuga da casa ed altre modalità di fuga psichica attraverso comportamenti trasgressivi precoci quali condotte tabagiche o etiliche precoci.

Per quanto riguarda il movente, esso è principalmente quello del guadagno economico (in più del 50% dei casi) seguito dalla vendetta, il divertimento e dallo stimolo sessuale.

Dal punto di vista criminodinamico, il SKM dopo l'evento criminoso comunemente prova piacere nel compiere l'*after-killing* ovvero nel mutilare il cadavere o deturpare l'immagine della vittima. La vista del sangue può suscitare in lui una stato di eccitazione. Altra caratteristica è il rapporto con gli organi di Polizia preposti per la cattura dell'omicida seriale. Quest'ultimo, spesso, si interessa delle indagini, ne segue le varie fasi e prova gusto ad interagire anche con gli stessi inquirenti, arrivando a lanciare anche delle vere e proprie sfide e lasciando la *Firma*. Esattamente all'opposto si comporta la SKD. Raramente, infatti, la donna dopo aver compiuto l'omicidio manipola il cadavere e altrettanto difficilmente si eccita alla vista del sangue. Per quanto riguarda le indagini, se ne disinteressa quasi completamente, rimanendo nell'ombra e manipolando gli indizi con astuzia. Nel loro *modus operandi* non eccedono in violenza non torturano le vittime prima di ucciderle ma le narcotizzano o stordiscono e non presentano condotte necrofiliche né si gratificano sessualmente assistendo all'agonia della vittima. Non amano spostarsi per commettere i loro atti delittuosi, preferendo "adescare" la loro preda con la *tecnica del ragno* oppure consumano gli omicidi sul luogo di lavoro, pur mantenendo una facciata di "normalità" (Hickey, 1991).

I processi alla base delle reazioni impulsive sono uguali per entrambi i sessi: la potenziale attivazione emotiva di tipo aggressivo di fronte ad una minaccia o a una frustrazione è identica (Fraczek, 2005). Dal punto di vista dei fattori emotivi alla base dell'aggressività, esistono delle differenze che hanno delle basi di tipo ormonale. Correlazioni positive sono state ritrovate tra livelli aumentati di testosterone nel sangue o nella saliva ed aumento dell'irritabilità e, potenzialmente, dei comportamenti aggressivi a componente emotiva durante il ciclo mestruale o la menopausa (Bond et al., 2003; Ritter, 2003). In realtà sembrerebbe essere aumentata la labilità emotiva che provoca una destabilizzazione comportamentale con la disregolazione emotiva. La donna di solito viene abituata a manifestare un'aggressività più mascherata e contenuta rispetto all'uomo: preferisce far ricorso all'aggressione verbale (insulti, offese ecc.) e all'aggressione indiretta (pettegolezzi, bugie, false accuse, ecc.). La scelta della SKD di preferire non mutilare il cadavere è dovuta, secondo Biorkqvist, alla consapevolezza delle donne di possedere meno forza fisica (Fraczek, 2005).

Il 65% delle donne agiscono individualmente, il 14% in coppia ed il 21% in gruppo (De Luca, 1998). Le SKD che uccidono da sole presentano spesso una personalità maggiormente aggressiva e violenta, bisognosa di dominare gli altri. La donna che agisce in coppia, invece, spesso compie l'atto delittuoso in concorso con una figura maschile (marito, compagno) e presenta una personalità caratterizzata da bassa autostima, vissuti di insicurezza, psichicamente fragile con tratti marcati di dipendenza nei riguardi principalmente di figure maschili autoritarie, sicure, forti, volitive (spesso sadici e dominanti) che possono dare loro la giusta protezione.

Dal punto di vista classificatorio, **Hickey** (1986) fu il primo a suddividere le SKD in *Angeli della morte* e *Vedove nere*. La prima classificazione redatta in merito alle SKD è quella fornita da **Kelleher** e **Kelleher** (1998), basata sull'analisi di 50 SKD, che suddivide in sette tipologie.

1. La vedova nera: uccide esattamente come l'aracnide (da cui prende il nome) mariti, amanti o altre figure parentali. Il corrispettivo maschile è detto *Barbablù* (dalla favola di Charles Perrault "Le sette mogli di Barbablù")(France, 2004). Inizia la carriera criminale di solito attorno ai 25 anni. Il ciclo più frequente è di 6-8 vittime nell'arco di un periodo di 10-15 anni. Possiede buone capacità intellettive, è attenta, manipolativa ed organizzata. Il movente è prevalentemente di tipo economico o secondario a delirio ero-

tomanico. Utilizza prevalentemente il veleno. Un esempio è *Brynild Pauseland* (Newton, 2004).

2. L'Angelo della Morte: uccide malati, anziani o bambini affidati alle proprie cure e sui quali possono esercitare un controllo totale. Iniziano, di solito, la loro carriera criminale attorno ai 21 anni di età. Operano di solito in luoghi fissi. Il ciclo più frequente è di 8 vittime in un periodo di 1-2 anni. Di solito hanno breve carriera perché tendono a vantarsi dei propri crimini. Le vittime sono scelte sempre nell'ambiente lavorativo. Il numero delle vittime da accertare è sempre molto approssimativo soprattutto perché i metodi adottati simulano morti naturali: soffocamento con cuscino, iniezione di insulina, potassio, aria, interruzione della flebo. Un esempio è quello dell'infermiera di Lecco, Sonia Caleffi. Uccise circa 18 pazienti anziani nell'ospedale di Lecco e 8 nella casa di cura S. Benedetto, mediante insufflazione di aria in vena provocando in questi un'embolia gassosa. La Caleffi, in realtà confesserà solo quattro omicidi e due tentati omicidi. Nel febbraio 2005 viene inizialmente trasferita all'OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Castiglion delle Stiviere e successivamente sottoposta a perizia considerata imputabile il 14 dicembre del 2007 trasferita al carcere San Vittore di Milano.

3. La Predatrice sessuale: il tipo più raro. Agisce da sola con modalità esecutive di tipo sadico. Le vittime sono quasi sempre di sesso maschile. Ha un'età media di 30 anni. Il modus operandi è il più vario. La carriera omicidaria dura circa 3 anni durante i quali riescono in media a mettere in atto almeno 6 omicidi prima di essere catturate. Un esempio è *Aileen Wuornos* che tra il 1989-90 uccise 7 uomini. Il suo caso sconvolse l'opinione pubblica, la sua storia ha ispirato un film, "Monster", interpretato da Charlize Theron. I periti che la esaminano diagnosticano un "disturbo di personalità multiforme e profondo" ma la dichiarano ugualmente capace di intendere e volere. Condannata alla pena di morte, Il 9 ottobre 2002 alle ore 9.47, viene giustiziata mediante iniezione letale.

4. La Vendicatrice: tipologia piuttosto rara. Il sentimento di vendetta e gelosia che caratterizza la Vendicatrice è motivato da un forte senso di abbandono e rifiuto. Uccide in genere membri della sua stessa famiglia, spesso gli stessi figli, per vendicarsi del marito. Il metodo più utilizzato è il veleno ma è meno metodica e più disorganizzata rispetto alla *Vedova Nera*. La carriera criminale viene iniziata intorno ai 22 anni e dura in media 2 ½ -5 anni con una media di 3-4 vittime totali. Talvolta distratte e negligenti, mostrano una scarsa organizzazione nella condotta delittuosa che le portano ad essere più facilmente arrestate. Un esempio è *Martha Ann Johonson* che uccise tra il 1977-82, per vendicarsi del marito, i 4 figli (avuti da 3 mariti diversi).

5. SK per profitto: molto organizzata, abile manipolatrice. Uccide per guadagno economico e le vittime sono estranee al suo nucleo familiare. Ha ottime capacità intellettive. Inizia la carriera criminale attorno ai 25-30 anni che dura circa 10 anni, uccidendo almeno 10 vittime prima di ritirarsi dalla propria carriera. Le armi usate sono le più disparate. Un esempio è *Dorothea Montalvo Puente* che uccide tra il 1986-88 dalle 9 alle 25 vittime. Nel 1992 la donna viene processata, dichiarata capace di intendere e volere al momento del fatto e condannata all'ergastolo (Mastronardi, 2005).

6. SK in gruppo: In genere ha un ruolo subordinato ad una figura maschile, anche se non partecipa direttamente all'uccisione della vittima è parte attiva nell'adescamento e spesso nelle sevizie inflitte. I gruppi di sole donne sono rari. Le motivazioni sono di tipo economico o legati alla professione sanitaria, non sono rari, infatti, gli *Angeli della Morte in gruppo*. Un esempio sono le 4 infermiere austriache dell'ospedale Lainz di Vienna. A capo dell'associazione criminosa c'era *Waltraud Wagner*, assunta come aiuto infermiera nel 1982, compie il suo primo omicidio da sola nel 1983. Decide poi di reclutare altre tre colleghe: *Maria Gruber, Irene Leidolf, Stephanija Mayer*. Il metodo utilizzato era "*la cura dell'acqua*" che consisteva nel tappare il naso del paziente, schiacciare la lingua in fondo alla bocca e versare dell'acqua in fondo alla gola fino ad ottenere il soffocamento della vittima. Vengono scoperte, arrestate e condannate nel 1991. Le vittime accertate sono 49 ma si ritiene possano essere circa 300.

7. SK psicotica: uccide mossa da un delirio talora accompagnato da allucinazioni. Gli omicidi sono commessi in maniera casuale, con scarsa pianificazione. Un esempio è *Leonarda Cianciulli*, "La Saponificatrice di Correggio" che uccise 3 sue clienti mossa da un delirio mistico. Viene arrestata nel 1942, il processo si conclude nel 1946. L'imputata viene giudicata seminferma di mente, muore nel 1970 all'OPG di Pozzuoli.

Concludendo, se da un punto di vista numerico le SKD sembrerebbero essere assolutamente in numero inferiore, vengono considerate molto più pericolose, astute, organizzate e manipolative rispetto alla controparte maschile (Mastronardi, 2005) e, pertanto, più difficili da identificare e catturare, riuscendo, di fatto, a portare avanti per anni la catena di omicidi (Hickey, 1991). Alla luce delle osservazioni emerse è possibile anche ipotizzare una sottostima del fenomeno dell'*omicidio seriale al femminile*.

Bibliografia

Bond AJ., Critchlow DG, Wingrove J. *Conflict resolution in women is related to trait aggression and menstrual cycle phase*, Aggressive Behavior, vol. 29, issue 3, 228-238, 2003.

De Cataldo-Neuburger L.. *Specificità della donna serial killer*. In F. Bruno et al. (a cura di), *Mostri o serial killer?*, Eur, Roma, 2000.De Luca R.,

Anatomia del serial killer, Giuffrè, Milano, 1998.
De Luca R.. *Anatomia dei serial killer*. Giuffrè editore, Milano, 1998.
De Luca R., *Anatomia del serial killer 2000, Nuove prospettive di studio e intervento per un'analisi psicosocio-criminologica dell'omicidio seriale nel terzo millennio.* Giuffrè editore, Milano, 2001.
De Luca R., *Differenze di personalità e comportamenti fra serial killer uomo e donna*, 2003.
De Luca R., *Omicida ed artista: le due facce del serial killer*, Roma, Magi Edizioni, 2006.
De Maleissye J.. *Historie du poison.* 1991 (trad.it. *Storia dei veleni*. Varese, SugarCo Edizioni, 1991).
Douglas J. A., Burgess A.G., Ressler. R.*Crime Classification manual*. 1992.
Fraczek A., Bonino S.. *L'altra metà della violenza.* In Psicologia contemporanea, n.188, marzo-aprile, 2005.
France A.. *Le sette mogli di Barbablù ed altri racconti meravigliosi.* Donzelli editore. 2004.
Hickey E.. *The female serial mind.* Journal of Police and Criminal Psychology, 2(2):72-81, 1986.
Hickey E.. *Serial Murderers and their victims,* Pacific Grove, California, 1991.
Kelleher MD, Kelleher CL. *Murder most rare: the female serial killer*. Praeger, 1998.
Lorena C.. *Le atrocità di Nerone,* in "Detective&Crime", n.10, 1994.
Lorena C.. *Caligola,* in "Detective&Crime", n.11, 1994.
Mastronardi M., De Luca R.. *Serial killer*, Roma, Newton&Compton, 2005.
Mastronardi VM., De Luca R.. *I serial killer. Il volto segreto degli assassini seriali.* Tascabili Newton, 2011.
Newton. M. *Dizionario dei Serial killer*, 2004.
Newton. M. *Huntington humans: an enciclopaedia of modern serial killer*, 1990.
Ritter R. *Effects of menstrual cycle phase on reporting levels of aggression using the buss and perry aggression questionnaire,* Aggressive Behavior, 29(6): 531-38, 2003.
Schurman-Kauflin D.. *The new predator-women who kill: profiles of female serial killers,* 2000.
Strano M.. *Manuale di Criminologia clinica.* SEE Firenze, 2003
Thorne T.. *Countess Dracula,* 1997 (trad.it. *La contessa Dracula*. *La vita e I delitti di Erzbet Bathory,* Milano, A. Mondadori, 1998).

RECENSIONI

RECENSIONE 1

Isabella Merzagora Betsos, *Colpevoli si nasce?* Raffaello Cortina, Milano, 2012. Pp. 234, Euro 21,00.

Con il sottotitolo *Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Isabella Merzagora Betsos, docente di criminologia presso l'Università degli Studi di Milano, autrice di altri testi importanti come *Uomini violenti* (Raffaello Cortina, 2009) e, scritto con Gianluigi Ponti, il *Compendio di criminologia* (Raffaello Cortina, 2008), - testo segnalato su questa stessa newsletter nel numero 28, 2009 - pone il problema di fondo innanzi a tutta la comunità scientifica e professionale. Infatti, il punto interrogativo che chiude il titolo non lascia adito a dubbi. Il dubbio, invece, nasce di fronte alla presa di posizione di tanti studiosi – e di tanti esperti, consulenti e periti – che hanno abbracciato l'idea (semplificando al massimo) che "il colpevole è il cervello" e la costituzione, il gioco, delle reti neuronali possono dare ragione ad atti criminali e di violenza.
Fin dai tempi lontani degli studi lombrosiano questo tema è emerso e continua ad appassionare le menti degli studiosi ma, in tempi più recenti, con le scoperte delle neuroscienze, esso ha acquisito una fisionomia diversa. Bene ha fatto, dunque, l'autrice nel ripercorrere la storia del dilemma (fondata sulla contrapposizione di base da determinismo e libero arbitrio), considerando il team dal punto di vista filosofico e criminologico.
Dal punto di vista più immediatamente operativo è l'applicazione di determinate idee di base alla psicopatologia forense che può avere un impatto enorme nella gestione dei casi che si presentano di fronte al giudice e di fronte ai periti. Qui è in gioco la responsabilità penale degli autori di delitti gravi e l'abbracciare un certo genere di spiegazione basata sulle neuroscienze – cioè sulle più recenti scoperte delle neuroscienze (ne verranno altre? E' probabile) comporta imboccare strade già ben tracciate e segnalate fin dall'inizio del cammino.
Il libro si apre con una domanda semplice, cioè se le "nostre" decisioni possono essere considerate, veramente, "nostre", e fin dall'inizio emerge la questione del cosiddetto *neurodiritto* che si appoggia all'utilizzazione di tecniche sicuramente sofisticate come la risonanza magnetica funzionale e il *brain imaging*. Il primo capitolo apre dunque l'orizzonte sui concetti di libertà e di determinismo, e il secondo affonda il bisturi a rintracciare il determinismo nelle pieghe della criminologia. Seguono altri due capitoli che costituiscono la parte centrale del testo e che occupano oltre 150 pagine: con sfondo l'emergere delle neuroscienze, l'autrice dibatte il determinismo e l'imputabilità. Il testo si chiude con un duplice richiamo: alla storia personale dell'autrice e all'integrazione tra scienza e filosofia.
Un volume intenso, ricco di esempi e di spunti di riflessione, che rimanda ad un'estesa conoscenza in differenti campi del sapere e che probabilmente suscita più domande che risposte nei lettori. Quindi un volume intelligente.

Andrea Castiello d'Antonio

RECENSIONE 2

La Psicoanalisi. Studi Internazionali del Campo Freudiano. Crimino-

logia. Psicoanalisi e diritto. Astrolabio, Roma, 2012. Pp. 311, Euro 22,00.

Il numero 51 di questa rivista di psicoanalisi lacaniana è interamente dedicato alle connessioni tra psicoanalisi, diritto e criminologia. Impostato sul concetto che non vi sia nulla di più "umano" del crimine, l'insieme dei contributi spazia da considerazioni operative, resoconti di casi, annotazioni di fascicoli giudiziari, a testi teorici e talvolta non proprio facili da comprendere; del resto è la psicoanalisi lacaniana a dettare la cifra delle interpretazioni e, com'è noto, non si tratta di un pensiero semplice da comprendere.
Dunque le pulsioni, gli atti, l'agito, la violenza che rompe la norma e la necessità che al diritto si affianchi una disciplina in grado di dare maggiore luce su ciò che accade (o ciò che è accaduto). Con "Premessa a ogni sviluppo possibile della criminologia", di Jacques Lacan, si apre il fascicolo de *La Psicoanalisi* numero 51.
Il Lacan criminologo è indagato nel secondo capitolo e poi spesso richiamato dai diversi autori tra i quali si evidenzia Jacques-Alain Miller che, in uno dei suoi contributi, presenta anche alcuni casi – e tra questi vi è quello del noto DSK (Dominique Strauss-Kahn).
Quindi la criminologia su base lacaniana è applicata in altri contributi, come nel caso di un infanticidio, mentre ad autori analisti si affiancano avvocati che riportano le loro esperienze concrete nelle aule dei tribunali, discutendo ad esempio della professione del difensore. Un ampio contributo, a cura di Virginio Baio, si occupa del disagio mentale nella condizione della carcerazione, mentre un secondo, ampio contributo (curato da Alberto Visini) è intitolato "Il centauro a giudizio: il processo dalla parte del soggetto".
Uno dei contributi conclusivi e più impegnativi per il lettore di questo fascicolo de *La Psicoanalisi* è ancora a firma di Jacques-Alain Miller e centra l'attenzione proprio sull'insegnamento di Lacan, ampliando così lo sguardo verso una parte importante dell'opera dello psicoanalista francese.

Andrea Castiello d'Antonio

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

SEZIONI TERRITORIALI AIPG

Il Consiglio Direttivo dell'AIPG, in linea con l'art.7 dello Statuto dell'Associazione, ha deciso di istituire delle Sezioni Territoriali che "costituiscono strumenti di diffusione e realizzazione delle finalità dell'Associazione, collegandosi alle istituzioni scientifiche e culturali presenti nel territorio e utilizzando ogni risorsa utile da esso offerta" (art. 2 Regolamento Sezioni Territoriali AIPG).
Ufficialmente, vengono nominati ad occupare il ruolo di Referenti delle Sedi Regionali, i Soci candidati già individuati dal Consiglio Direttivo per ricoprire tale carica. Ai candidati viene sottoposto il Regolamento che disciplina l'attività delle Sedi Regionali. Preso atto del contenuto del Regolamento e accettati i principi in esso contenuti, i Referenti candidati sottoscrivono per accettazione, assumendo formalmente l'incarico di Referenti per le Sedi Regionali.
I Referenti al momento incaricati sono:

- Per la regione Abruzzo: M. Cristina Verrocchio
- Per la regione Basilicata: Assunta Anna Basentini
- Per la regione Molise: Adriana Viotti
- Per la regione Puglia: Ernestina Sicilia
- Per la regione Sicilia: M. Cristina Passanante
- Per la regione Veneto: Carmen Muraro.

•••

CORSO DI FORMAZIONE in *PSICOLOGIA GIURIDICA E PSICOPATOLOGIA FORENSE*

Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per la 14^ edizione del Corso organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica che avrà inizio il 18 gennaio 2014.
E' stato richiesto al Ministero della Salute l'accreditamento del Corso, con 50 punti ECM, come l'edizione precedente.
Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa dell'AIPG.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Andrea Castiello d'Antonio, Rocco E. Cenci, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 22 luglio 2013